

**CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI
PRESSO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**LODO ARBITRALE
PRONUNCIATO DAL COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DAI
SIGNORI**

Prof. Avv. Salvatore Cimini

(Arbitro con funzioni di Presidente)

Avv. Roberto Li Mura

(Arbitro di parte istante)

Dott.ssa Maria Angela Caponetti

(Arbitro di parte resistente)

NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE R.G.A. 2/20

TRA

GIARRE PARCHEGGI S.R.L., con sede in Caltagirone (CT), Via Circonvallazione di ponente snc, Partita I.V.A. 04610500870, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, geom. Pietro Lo Monaco, rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Marco Tita (C.F.: TTIMRC65M12C351C – con indirizzo p.e.c.: marco.tita@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'Avv. Giuseppe Mingardi (C.F.: MNGGPP62C27B428M, con indirizzo p.e.c.: giuseppe.mingardi@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliata in Catania (CT), via Pasubio 33, presso lo Studio dell'Avv. Marco Tita, i quali ai fini del presente procedimento hanno dichiarato che tutte le notificazioni e le comunicazioni potranno essere effettuate, oltre che presso al domicilio eletto, anche mediante trasmissione al numero telefax 095384616, o ai suddetti indirizzi

di posta elettronica certificata;

-parte istante-

E

COMUNE DI GIARRE, codice fiscale 00468980875, partita IVA 05903241007, con sede in Giarre, via Callipoli 81, in persona del Sindaco *pro tempore*, Avv. Angelo D'Anna, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Maria Tomarchio (C.F.: TMR GZM 78E51 C351Y, con indirizzo p.e.c.: graziamaria.tomarchio@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto e del successivo procedimento innanzi al costituendo Collegio Arbitrale, agli indirizzi elettronici già indicati, che ai fini del presente procedimento ha dichiarato di voler ricevere ivi tutte le comunicazioni, nonché -ove occorrente- al domicilio professionale dell'Avv. Grazia Maria Tomarchio in Catania, alla Via Caronda n. 482;

-parte resistente-

IN RELAZIONE

alla controversia insorta relativamente all'esecuzione del "Contratto per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di completamento nonché gestione funzionale del parcheggio multipiano interrato in Piazza Principessa di Jolanda in Giarre", stipulato tra il Comune di Giarre e la Giarre Parcheggi S.r.l., il 29 agosto 2008, rep. n. 998, e registrato a Giarre il 9 settembre 2008 al n. 169 mod. 1.

E IN DIPENDENZA

della clausola arbitrale contenuta nell'art. 19 del contratto di concessione sottoscritto in data 29 agosto 2008 per cui "*qualsiasi controversia di natura tecnica o giuridica dovesse sorgere in ordine all'interpretazione esecuzione e/o risoluzione, in corso e/o a*

termine della concessione sarà deferita alla competenza arbitrale ai sensi dell'art.150 del D.P.R.554/1999”

FATTO

Con delibera del C.C. n. 79 del 27 giugno 2006, il Comune di Giarre ha approvato il progetto per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e completamento funzionale del parcheggio multipiano interrato di piazza Jolanda, inserito con delibera n. 21 del 2 marzo 2006 nel programma triennale delle opere pubbliche del medesimo Ente per le annualità 2006-2008, da affidare in concessione, senza oneri a carico del Comune, secondo il modello del “*project financing*”, disciplinato dagli artt. 37-*bis* e ss. della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Successivamente, con delibera di G.M. n. 257 del 31 dicembre 2007, il Comune ha individuato, quale promotore, la I.L.M.A. Costruzioni s.p.a. con sede legale in Caltagirone (CT), viale Europa 137, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Catania 02639170873, R.E.A. 176602.

La durata della concessione è stata determinata in 40 anni a far data dal collaudo dell'opera e il costo dell'investimento, come riportato nel progetto preliminare, è stato fissato complessivamente in 1.900.701,00 euro, con onere a carico del privato concessionario, in via esclusiva. A fronte della concessione, il corrispettivo per il concessionario è stato determinato nell'attribuzione allo stesso del diritto di sfruttare economicamente l'opera realizzata ed il servizio di sosta a tempo e a pagamento (zone blu) per n. 650 stalli a raso da individuarsi all'interno del centro storico del comune di Giarre, secondo termini e modalità previste nella proposta e nel progetto preliminare, approvato con delibera di G.M. n. 257 del 31 dicembre 2007, oltre taluni servizi accessori nel medesimo atto di convenzione meglio specificati.

Il Comune di Giarre, giusta determina dirigenziale, III area, n. 18 del 21 gennaio 2008, ha indetto la gara per l'individuazione del concessionario, ai sensi dell'art. 37-*quater*, comma 1, lett. a) L. n. 104/94, ponendo a base di gara il progetto preliminare.

All'esito della suddetta gara, il Comune di Giarre, con determina dirigenziale, III area, n. 241 del 19 maggio 2008, ha aggiudicato alla ILMA Costruzioni s.p.a. la concessione relativa alla progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione del parcheggio multipiano "Jolanda" per n. 150 posti auto, sito in Giarre (CT), piazza Principessa Jolanda, nonché la gestione del servizio di sosta a tempo e a pagamento (c.d. "zone blu") per n. 650 stalli allocati all'interno del centro "storico".

Successivamente, con atto costitutivo del 19 giugno 2008, repertorio n. 16751, raccolta n. 4496, rogato dal dott. Filippo Azzia, notaio in Catania, l'ILMA Costruzioni s.p.a., in conformità a quanto normativamente stabilito, ha costituito la società di progetto "Giarre Parcheggi s.r.l.", la quale è subentrata nel rapporto di concessione in qualità di nuovo Concessionario.

Pertanto, il Comune di Giarre ha stipulato con la subentrante Giarre parcheggi s.r.l. il contratto di concessione del 29 agosto 2008, rep. 998, registrato a Giarre il 19 agosto 2008, mod. I. n. 169.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con Atto d'accesso all'arbitrato, notificato in data 26 novembre 2018, parte istante ha proposto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domanda di arbitrato nei confronti del Comune di Giarre, nominando contestualmente il proprio arbitro, nella persona dell'Avv. Roberto Li Mura, con studio in Catania, Via Francesco Crispi, n. 247, ed invitando il Comune di Giarre, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a designare il proprio arbitro, rappresentando

che alla nomina del terzo arbitro con funzione di Presidente avrebbe provveduto la Camera Arbitrale.

Nell'inerzia del Comune di Giarre nella nomina dell'arbitro di parte, la Giarre Parcheggi s.r.l. ha adito il Tribunale di Catania, che, con decreto presidenziale del 2 ottobre 2019, ha designato quale arbitro di parte la dott.ssa Maria Angela Caponetti, Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina.

Il Consiglio della Camera Arbitrale, nella seduta del 26 febbraio 2020, ha deliberato all'unanimità dei voti di nominare il costituendo Collegio arbitrale nelle persone del Prof. Avv. Salvatore Cimini, quale terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell'Avv. Roberto Li Mura, quale componente designato dalla Giarre Parcheggi, della Dott.ssa Maria Angela Caponetti, quale componente designato per il Comune di Giarre.

Con l'atto di accesso all'arbitrato la Giarre Parcheggi s.r.l. ha lamentato e richiesto quanto segue [in progressione alfabetica dalla lettera a) alla lettera l]):

a) Ritardo nell'avvio della gestione del parcheggio (che avrebbe dovuto iniziare entro 15 giorni dall'emissione del certificato di collaudo avvenuta il 2 Agosto 2010) per fatto e colpa del Comune che "ha provveduto in ritardo all'emanazione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza in aperta violazione dei termini e degli obblighi contrattuali" procedendo alla constatazione del nulla osta all'avvio della gestione solamente in data 27 dicembre 2010. Per tale ritardo, protrattosi dal 17 agosto 2010 al 27 dicembre 2010, Giarre Parcheggi ha chiesto il risarcimento del danno nella misura di Euro 448.609,50 ovvero, in via subordinata, in Euro 134.582,85, sulla scorta del numero posti auto, della tariffa oraria unitaria da P.E.F. (al netto dell'I.V.A.) da biglietti e da abbonamenti, del numero di ore di apertura giornaliera da P.E.F. per utenti occasionali e abbonati, ipotizzando nella misura maggiore, un tasso di riempimento e rotazione al 100%, e nella misura subordinata, un tasso di

riempimento e rotazione pari al 30%, come da P.E.F.

b) Omesso affidamento dei servizi accessori previsti dall'art.10.2 del contratto di concessione e precisamente della gestione del servizio di rimozione e del sistema di bloccaggio ruote con ganasce, con la precisazione che tale omissione è ancora persistente ed è conseguenza del fatto certamente imputabile al Comune di Giarre consistente nella mancata emanazione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. Per tale inadempimento, la Giarre Parcheggi chiede il risarcimento di Euro 227.662,50 in termini di mancato guadagno dalla data in cui tale servizio avrebbe dovuto cominciare ad essere gestito (29 Settembre 2008, trentunesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto di concessione, data nella quale – ai sensi dell'art.10.2 del contratto – avrebbe dovuto avere avvio la gestione degli stalli a raso) sino al 31 dicembre 2017 ed Euro 790.400,00 per i mancati guadagni che non verranno conseguiti fino a fine concessione (31 dicembre 2050); tali importi conseguono, nella prospettazione attorea, dall'applicazione della tariffa di Euro 30,00, incluso I.V.A., giornaliera prevista in Convenzione per il numero dei giorni di mancata gestione, tenuto conto del tasso di riempimento e rotazione dello 0,5% ed il numero di 650 stalli a raso previsti dalla Convenzione.

c) Mancata e ritardata assegnazione integrale degli stalli a raso nell'anno 2008, in violazione dell'art.10.2 del contratto di concessione. La Giarre Parcheggi lamenta il ritardo nell'assegnazione degli stalli a raso (che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 28 settembre 2008, anziché il 28 ottobre 2008) e l'assegnazione ridotta di n.543 stalli anziché di n.650, come da previsione contrattuale. Chiede il risarcimento dei mancati ricavi per n.25 giorni di ritardo nell'avviamento del servizio per n.650 stalli secondo tariffa oraria per numero di ore giornaliere di funzionamento con tasso di riempimento al 100% (danno quantificato in Euro 87.750,00) ovvero al 30% (danno quantificato in Euro 26.325,00); chiede, altresì,

il risarcimento dei mancati ricavi per n.52 giorni di mancata gestione (sino al 31 dicembre 2008) di n.107 stalli non assegnati calcolati secondo i medesimi parametri suddetti (al 100% tasso di rotazione, Euro 30.045,60; al 30% del tasso di rotazione, Euro 9.013,68). Anche in questo caso, la responsabilità del Comune consegue alla mancata emanazione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

d) Mancata integrale assegnazione, in misura di n.96, degli stalli a raso negli anni 2009 e 2010 e mancata variazione dei prezzi registrati dall'ISTAT, con base annua il 2005, secondo previsione contrattuale. Responsabilità conseguente alla mancata emanazione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza da parte del Comune per l'assegnazione integrale degli stalli e per rendere operativo l'aumento concordato dei prezzi della tariffa oraria annuale. La misura del danno richiesta è parametrata al numero degli stalli non assegnati (n.96), dei giorni di gestione annuale (n.608), dalla tariffa oraria netta dovuta per contratto (0,59), del numero di ore giornaliere di funzionamento (n.10) con tasso di riempimento al 100% ovvero al 30%. Così si chiede il risarcimento di Euro 344.371,20 ovvero, in subordine, Euro 103.311,36.

e) Mancata integrale assegnazione, in misura di n.105, degli stalli a raso dal 1 gennaio 2011 al 15 dicembre 2016. La Giarre Parcheggi lamenta che, nel detto arco temporale, la mancata assegnazione e, pertanto, il mancato sfruttamento degli stessi, gli avrebbe procurato un danno quantificabile in Euro 1.197.021,00, in ragione del numero degli stalli non assegnati (n.105), dei giorni di gestione annuale (n.304+303+1198), dalla tariffa oraria netta dovuta per contratto (0,61, 0,62 e 0,64), del numero di ore giornaliere di funzionamento (n.10) con tasso di riempimento al 100%, ovvero in Euro 359.106,30, stessi parametri ma con tasso di riempimento al 30%. Per quanto riguarda l'imputazione del danno a fatto e colpa del Comune, la società concessionaria si sofferma nell'atto di accesso

arbitrale sui più significativi passaggi deliberativi amministrativi e sulle contestazioni anche giudiziali formulate agli stessi per concludere evidenziando la violazione dei termini ed obblighi contrattuali.

f) Omesso versamento delle somme spettanti al Concessionario per ogni accertamento di violazione del Codice della Strada e mancata rendicontazione relativa ai verbali oblati. La società attrice lamenta la violazione del disposto dell'art.10.2, commi 16 e 18, del contratto di concessione. Infatti, il comma 16 prevede il pagamento da parte del Comune di Giarre in favore del Concessionario di un diritto forfettario fisso pari ad Euro 6,00 per ogni violazione contestata ed oblata nei confronti di veicoli che hanno occupato gli stalli senza pagamento della tariffa oraria ovvero hanno precluso il libero utilizzo degli stalli; diritto volto a remunerare il concessionario delle spese sostenute per la vigilanza degli stalli e per l'accertamento delle dette violazioni verbalizzate e consegnate al Comando della Polizia Municipale per gli adempimenti successivi. Il comma 18 prevede l'obbligo del Comando dei Vigili Urbani, una volta verificata la corrispondenza tra numero dei verbali levati con le ore indicate, di consentire la contabilizzazione trimestrale di tali crediti.

Lamenta più specificamente come il Comune si sia sottratto ai detti obblighi ed all'obbligo di pagamento delle fatture emesse a tale titolo dal concessionario, su segnalazione dei verbali oblati da parte del Comando dei Vigili Urbani, per un ammontare di complessivi Euro 47.838,00.

Lamenta, inoltre, come - con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 18 marzo 2014 - l'ente concedente abbia approvato il Regolamento per l'uso dei parcheggi a raso a pagamento che esclude la possibilità di elevare verbali per l'ipotesi di occupazione degli stalli successivamente alla scadenza del *ticket* di pagamento orario, in evidente violazione del diritto del concessionario, previsto dall'art.3, comma 4, punto 2, che invece gli assicurava tale possibilità.

Il danno conseguente sarebbe corrispondente a mancati incassi previsti nel programma economico finanziario allegato al contratto di concessione, per il periodo compreso tra il 29 settembre 2008 (data di inizio dell'attività di gestione del servizio contravvenzioni) ed il 31 dicembre 2017, per Euro 157.032,70, parametrati al numero di giorni di gestione del servizio, alla misura del diritto forfetario al netto d'I.V.A., al numero di stalli previsti dal contratto di concessione (n.650), al tasso di riempimento da P.E.F. (30%), detratto l'importo delle fatture pagate per tale servizio da parte del Comune nel citato periodo.

In relazione al fatto, poi, che tale inadempimento si protrarrà nel futuro (stante l'esser venuta meno la possibilità di levare i verbali di contestazione della violazione al C.d.S. per delibera comunale) chiede anche il risarcimento del medesimo danno sino allo scadere del termine di sfruttamento della concessione, calcolato secondo i parametri suddetti, che quantifica in Euro 1.221.675,00.

g) Violazione dell'art. 3, comma 4, punto 3, del contratto di concessione, ai sensi del quale è riconosciuto come diritto al Concessionario il *“il divieto permanente di sosta nelle strade adiacenti la piazza Jolanda e la piazza Duomo”* e relativi danni conseguenti. La società attrice lamenta che, in base a tale disposizione contrattuale e al documento allegato al contratto, intitolato *“Regimentazione del traffico nell'area direttamente interessata dall'esercizio del parcheggio”*, giusta delibera della G.C. n. 73 del 22 giugno 2009, il Comune di Giarre avrebbe dovuto garantire, attraverso assunzione di specifico obbligo, il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l'area limitrofa al parcheggio e alla Piazza Duomo, al fine di consentire il maggiore sfruttamento possibile da parte dell'utenza del parcheggio multipiano di Piazza Jolanda. In particolare, la società lamenta la violazione di tale obbligo, mediante la mancata apposizione nelle aree adiacenti la piazza Jolanda e la piazza Duomo della relativa segnaletica stradale, nonostante i ripetuti inviti e richieste rivolte all'Ente (allegati agli atti unitamente

alla documentazione fotografica ritraente le aree in questione), nonché, nelle aree in cui la segnaletica è stata apposta, l'omesso controllo da parte del Comune, mediante il proprio corpo di polizia municipale, affinché il divieto di sosta su dette aree venga effettivamente rispettato. Il danno conseguente a tale inadempimento, in termini di mancati ricavi, è quantificato dalla società attrice alla data del 31 dicembre 2017 in complessivi euro 2.518.306, 00 e in proporzione fino alla scadenza della concessione in euro 49.997.700,00, conseguibili per l'intera durata della concessione, sulla base dei ricavi attesi nel P.E.F.

h) Danni indiretti. Il Concessionario lamenta di aver subito un danno indiretto per effetto degli inadempimenti del concedente. In particolare, tali inadempimenti avrebbero determinato gravi danni economici in capo alla società concessionaria e, conseguentemente, le avrebbero impedito di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte con il Credito Siciliano s.p.a., l'Istituto di credito che ha finanziato la realizzazione dell'opera infrastrutturale, in relazione al mutuo erogata in data 27 settembre 2009 di euro 1.500.000, 00. L'impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni alla scadenza concordata con l'Istituto di credito, si sarebbe tradotta – ad avviso della società attrice – in un maggiore onere finanziario per interessi non corrisposti in dipendenza dell'adesione all'accordo di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese, pari a euro 41.250,01 e interessi di mora maturati al 31 dicembre 2017 nella misura di euro 104.983,91.

i) Illegittima riscossione di tributi non previsti dalla convenzione. La Giarre parcheggi lamenta che, a partire dal 2012, il Comune di Giarre ha richiesto alla società, in relazione al parcheggio di piazza Jolanda e agli stalli affidati il pagamento per il periodo compreso tra il 2008 e il 2016 il pagamento delle imposte relative a Tosap, Tari, Tarsu e Tares per un importo complessivo di

euro 2.309.383,74, oltre a sanzioni e interessi pari ad euro 1.585.603,06. La società ritiene tali somme non dovute, in quanto non previste in alcuna voce relativa ai costi dell'opera nell'ambito del PEF e ne deduce l'illegittimità.

l) Violazione dell'art. 15 della Convenzione. Il Concessionario rileva l'esistenza del presupposto richiesto dall'art. 15 del contratto di concessione ai fini della revisione, ossia il mutamento delle condizioni economico finanziarie, affermando che lo stesso è cagionato esclusivamente dagli inadempimenti del concedente e lamentando alla data del 31 dicembre 2017 un disavanzo, rispetto al P.E.F. a base della concessione, di euro 3.582.599,11.

La Giarre parcheggi chiede, pertanto, al Collegio di pronunciarsi sulla revisione della concessione. La società ricorrente si ritiene legittimata ad effettuare la richiesta di revisione al Collegio, sulla base del fatto che dopo aver sollecitato in tal senso il Comune di Giarre, con domanda di revisione del 28 febbraio 2018, quest'ultimo non ha assunto nessuna determinazione al riguardo, né ha attivato il relativo procedimento che, in caso di disaccordo tra le parti, impone al responsabile del procedimento di investire della questione il Collegio arbitrale.

In particolare, parte ricorrente chiede all'odierno Collegio di pronunciarsi sulle richieste formulate con la domanda di revisione del 28 marzo 2018: *“Al fine di assicurare il riequilibrio alla data del 31/12/2017, si richiedono i seguenti interventi, anche a parziale modifica di quanto in precedenza convenuto per l'esercizio della concessione:*

1) intervento finanziario dell'Ente concedente dell'importo di € 3.582.599,11 a copertura dei minori ricavi conseguiti dal Concessionario fino alla data del 31/12/2017, nei limiti di quanto previsto dal piano economico finanziario, in conseguenza delle cause sopra esposte tutte imputabili ad inadempienza del Comune di Giarre;

2) annullamento di tutti gli atti impositivi emessi in relazione ai tributi comunali.

Al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio finanziario anche per gli anni futuri fino alla scadenza della convenzione, si chiede:

1) l'adozione da parte dell'Ente Concedente degli interventi descritti nelle cause di disequilibrio identificate nella domanda di revisione con il n. 2, 6 e 7 o, in subordine, intervento finanziario dell'Ente concedente nella misura di € 52.067.624,68 da operarsi con versamenti di 32 ratei annuali di pari importo [ciascuno di € 1.627.103,90] o, in subordine, affidamento in gestione al Concessionario di nuovi servizi o di un numero ulteriore di stalli, oltre a quelli previsti dalla Concessione, che possa consentire di sopportare il peso di tale onere finanziario;

2) la determinazione della non debenza dei tributi comunali per gli anni a scadere della convenzione così come anche di quelli già maturati e non iscritti a ruolo o non richiesti al Concessionario o, in subordine, affidamento in gestione al Concessionario di un numero ulteriore di stalli, oltre a quelli previsti dalla Concessione, che possa consentire di sopportare il peso di tale onere finanziario”.

Con “Atto di resistenza agli arbitri” del 28 aprile 2020, il Comune di Giarre, in persona del Sindaco *pro tempore*, ha articolato le proprie difese chiedendo il rigetto della domanda arbitrale formulata da Giarre Parcheggi e chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria, la nullità del procedimento arbitrale per vizio nel conferimento dell’incarico della Giarre Parcheggi e difetto di rappresentanza, nonché il difetto di legittimazione passiva di Giarre Parcheggi. Il Comune di Giarre ha altresì dato atto dell’intenzione di non voler procedere al versamento dell’acconto per le spese di funzionamento del collegio, non intendendo concorrere alla prosecuzione del procedimento arbitrale.

Con comunicazione a mezzo pec del 29 aprile 2020, la Camera arbitrale informava dell’avvenuto deposito in acconto, da parte di Giarre Parcheggi, della spesa di funzionamento del Collegio, come disposto dal Consiglio della Camera arbitrale nella seduta del 25 marzo 2020, e, pertanto, si è potuto procedere alla costituzione del Collegio.

Con comunicazioni a mezzo pec, i membri del Collegio hanno ognuno

trasmesso la dichiarazione di disponibilità all'accettazione della nomina.

Con comunicazione a mezzo pec del 19 maggio 2020, dell'Avv. Marco Tita in qualità di difensore della ricorrente, la Giarre Parcheggi s.r.l. ha dichiarato di ratificare l'atto di nomina ad arbitro, contenuta nell'atto di accesso arbitrale, dell'Avv. Roberto Li Mura del Foro di Catania.

In data 19 maggio 2020 si costituiva il Collegio Arbitrale, nominando quale Segretario il dott. Alex Di Staso e determinando quale sede dell'arbitrato la sede della Camera arbitrale, in Roma, via Marco Minghetti, n. 10.

Sempre nella riunione del 19 maggio 2020, il Collegio, espletati gli adempimenti di rito, al fine di garantire un pieno contraddittorio, assegnava alle parti termine sino al 4 giugno 2020 per il deposito di una prima memoria, per la formulazione delle domande, delle eccezioni e conclusioni, anche riconvenzionali, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande, nonché per la proposizione di eventuali difese ed eccezioni, di rito e di merito; termine sino al 19 giugno 2020 per il deposito di una seconda memoria, per la precisazione e la modifica delle domande rese necessarie dalle difese avversarie, nonché per la proposizione delle eccezioni e difese che siano conseguenza delle domande, eccezioni e difese proposte dall'altra parte nella prima memoria, nonché per la produzione di documenti e per le richieste istruttorie; termine sino al 30 giugno 2020 per il deposito di una terza memoria, per la replica alle domande, eccezioni, difese nuove o modificate proposte dall'altra parte nella seconda memoria, per la proposizione delle eccezioni che siano conseguenza delle domande, eccezioni o difese stesse, nonché per la produzione di documenti e le richieste istruttorie, in prova contraria e controprova; fissava l'udienza al 14 luglio 2020 per il tentativo di conciliazione, la trattazione delle questioni di rito e di merito e la discussione delle eventuali richieste istruttorie.

Le parti, entro i termini previsti, presentavano le memorie, articolando ulteriormente le loro posizioni.

In particolare, nella prima memoria, presentata il 3 giugno 2020, Giarre parcheggi ha attualizzato al 31 dicembre 2019 le varie richieste avanzate nell'atto di accesso arbitrale, riprendendo e integrando i quesiti formulati nell'Atto di accesso arbitrale. Chiedeva altresì il risarcimento del danno per violazione da parte del Comune di Giarre del principio di buona fede e il diritto alla rivalutazione monetaria.

Ai fini istruttori, Giarre Parcheggi chiedeva al Collegio Arbitrale di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di riscontrare la correttezza della quantificazione offerta nell'atto di accesso arbitrale e nella memoria delle somme richieste, anche a titolo di indennizzi, in forza della convenzione e quale conseguenza degli inadempimenti del Comune di Giarre, nonché al fine di riscontrare la congruità delle misure richieste con la domanda di revisione e degli importi in essa domandati o eventualmente determinare quali tra esse siano ritenute idonee al ristabilimento dell'equilibrio economico e finanziario dei servizi in concessione e il diverso maggiore o minore importo che allo scopo debba essere versato dal Comune di Giarre alla Giarre Parcheggi.

Nella seconda e terza memoria – presentate rispettivamente in data 19 giugno 2020 e 30 giugno 2020 – Giarre Parcheggi s.r.l. ha risposto alle allegazioni difensive articolate nelle memorie del Comune di Giarre.

In data 3 giugno 2020 il Comune di Giarre presentava la prima memoria insistendo sulle questioni pregiudiziali e preliminari di merito, chiedendo al Collegio arbitrale il rigetto della domanda arbitrale formulata da Giarre Parcheggi S.r.l. e di decidere, in via pregiudiziale e preliminare, sui seguenti quesiti: accertare e dichiarare l'invalidità, inefficacia e/o comunque la nullità della clausola arbitrale e conseguentemente la carenza di giurisdizione e/o di

competenza del Collegio Arbitrale; accertare e dichiarare che sussistono vizi nel conferimento dell'incarico di Giarre Parcheggi s.r.l. e difetto di rappresentanza, violazione delle regole a garanzia del contraddittorio e abuso del diritto; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla Giarre Parcheggi S.r.l., nonché di dichiarare nel merito inammissibili le domande, di rigettarle integralmente e, in subordine, accertare e limitare la richiesta di risarcimento danni; ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare che è dovuta la somma di 110.000 euro *ex art. 11* della Convenzione.

Nel merito ed in via preliminare, di ritenere che le domande sono generiche e non suffragate da idonea prova e, per l'effetto, dichiarare la domanda inammissibile; nel merito in senso stretto, di accertare e dichiarare l'erroneità delle premesse in fatto e l'infondatezza in diritto delle pretese di cui all'atto d'accesso e, per l'effetto, rigettarle integralmente.

In via di estremo subordine, di accertare e limitare la richiesta di danni sia sotto il profilo temporale, tenendo conto che la domanda è stata formalizzata nel 2016, che sotto il profilo economico nella minore somma che verrà accertata all'esito del procedimento, sulla base dei dati oggettivi e non sulla scorta del contenuto del P.E.F.

In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che è dovuta la somma di € 110.000,00 *ex art. 11* della Concessione oltre agli interessi legali dalla data della sottoscrizione al soddisfo.

Nel merito, in risposta alle richieste della controparte, ha specificatamente eccepito che non sono state avanzate riserve. Con riferimento alle singole lettere richiamate da parte ricorrente nell'atto di accesso arbitrale ha eccepito che:

- a) Nel contratto di concessione non è prevista "la consegna perentoria dei n.650 stalli".
- b) Per diverse ragioni, il Comune non ha proceduto ad individuare il numero di

650 stalli sin dal momento della consegna, ma si è limitata a consegnare solo n. 543 stalli.

c) Negli anni a seguire fino al 2016, progressivamente, il Comune ha proceduto alla consegna del numero complessivo previsto in Convenzione tramite diverse rimodulazioni delle assegnazioni di stalli che avrebbero procurato condizioni più vantaggiose alla concessionaria.

d) La Giarre Parcheggio, ha convenuto con il Comune la diversa distribuzione degli stalli e comunque né al momento della consegna originaria né successivamente ha proceduto alla formulazione di apposite riserve.

e) La Giarre Parcheggio era consapevole del fatto che il Comune di Giarre nel mentre ha dovuto risolvere il precedente rapporto di concessione e ha accettato la consegna progressiva degli stalli.

f) La Giarre Parcheggio, innanzi alle richieste dell'Ente di verificare la rispondenza del P.E.F. all'effettività dei bilanci della società, non ha consentito al Comune una adeguata verifica e, anziché iniziare il procedimento di revisione previsto dall'art.15 del contratto, ha intrapreso il presente giudizio arbitrale.

g) Nessun ritardo nell'avvio della gestione è imputabile al Comune perché il tempo trascorso tra il collaudo dell'opera ed il rilascio del certificato di agibilità è dipeso da altro ente preposto alla detta certificazione propedeutica.

h) La Giarre Parcheggio ha accettato la consegna dell'opera per l'avvio della gestione nel dicembre 2010, senza formulare alcuna riserva o eccezione.

i) La società non si è mai veramente attivata per ottenere il servizio accessorio di bloccaggio delle ruote con ganasce e quello di rimozione forzata in danno degli inadempienti perché *“il territorio non richiedeva l'attivazione di un simile servizio”*.

j) Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento legata all'omesso versamento delle somme spettanti *ex contractu* per le violazioni al C.d.S. e l'omessa rendicontazione dei verbali oblati, la difesa del Comune ha eccepito per un verso

la mancata impugnazione del Regolamento comunale per l'uso dei parcheggi a raso e dunque l'accettazione dello stesso da parte della concessionaria, per altro verso, di aver posto in essere tutte le attività necessarie per procedersi agli accertamenti delle violazioni al C.d.S. e che, viceversa, ha subito notevoli danni dall'erronea rilevazione delle infrazioni stradali da parte degli operatori della società.

k) La difesa del Comune di Giarre eccepisce inoltre la genericità della richiesta di risarcimento per i danni conseguenti al mancato adempimento dell'obbligo di vietare permanentemente la sosta nelle strade adiacenti a Piazza Jolanda e a Piazza Duomo, ritenendola fondata sulla mera affermazione che il Comune di Giarre avrebbe consentito la c.d. "sosta selvaggia". Parte resistente, infatti, evidenzia che l'Ente ha sempre combattuto la sosta in violazione delle aree appositamente dedicate, aggiungendo che la zona adiacente al parcheggio di piazza Jolanda, anche per la sua conformazione, non è un'area in cui questo fenomeno si è verificato (producendo, ai fini della prova, documentazione fotografica).

l) In relazione alla richiesta di risarcimento per danni indiretti, derivanti dall'impossibilità di rispettare la scadenza delle obbligazioni assunte con l'istituto di credito (Credito Siciliano s.p.a.) che ha finanziato la realizzazione dell'infrastruttura, la difesa del Comune di Giarre evidenzia che l'Ente non era a conoscenza della situazione debitoria della società concessionaria e che negli anni ha effettuato tutti i pagamenti dovuti alla società.

m) Sulla ritenuta illegittimità della riscossione dei tributi (Tosap, Tari, Tarsu e Tares), in quanto non prevista in convenzione, la difesa del Comune di Giarre eccepisce il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, affermando che un tale accertamento spetti alla Commissione tributaria, allegando, a conforto, la documentazione relativa a giudizi pendenti sui tributi, da cui risulta che il

Giudice Tributario ha riconosciuto la propria competenza ed ha anche ritenuto dovute le tasse, con sentenze già esecutive.

n) La difesa del Comune di Giarre chiede infine la condanna della Giarre parcheggi s.r.l. al pagamento di € 110.000,00 in virtù dell'art. 11 del contratto, oltre agli interessi legali dalla data di sottoscrizione della convenzione all'effettivo soddisfo.

Con la seconda e terza memoria (presentate rispettivamente il 19 giugno e il 30 giugno 2020) il Comune di Giarre ha replicato alle deduzioni formulate da parte istante, insistendo nei quesiti e nelle eccezioni formulate e nel rigetto di quelli attori.

In particolare, con la seconda memoria il Comune di Giarre ha precisato:

- a) in relazione alla presunta violazione del principio di buona fede da parte del Comune, l'infondatezza delle argomentazioni addotte dalla ricorrente, stante l'assenza del presupposto di fatto denunciato, ossia, l'inerzia del Comune, sostenendo che l'Ente è sempre stato a disposizione per rimodulare e risolvere le problematiche, ha indetto numerosissime conferenze di servizi e ha sempre ascoltato nell'ottica del dialogo che connota il procedimento, come risulta dalla documentazione prodotta.
- b) che l'Ente è sempre stato disponibile ad avviare la verifica del piano economico finanziario, non ricevendo, tuttavia, collaborazione dalla società concessionaria che, a fronte delle richieste del Comune di produrre i bilanci e la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla verifica del mutamento delle condizioni di cui al P.E.F, non ha mai prodotto alcunché.

Inoltre, l'ente convenuto, ritenendo priva di alcun riscontro documentale la censura avanzata dalla controparte al punto f) dell'atto di accesso arbitrale in relazione all'*omesso versamento da parte del Comune di Giarre delle somme spettanti al Concessionario per ogni singolo accertamento di violazione del C.d.S. e omessa rendicontazione*

dei verbali oblati”, ha richiesto all’odierno Collegio di avanzare alla Concessionaria l’ordine di esibizione di copia delle sanzioni elevate dall’anno 2010 all’anno 2015 unitamente agli estratti di conto corrente dai quali poter verificare l’esatto incasso delle multe pagate.

Con riferimento alla domanda riconvenzionale, nella terza memoria il Comune di Giarre ha preso atto ed aderito all’eccezione di litispendenza formulata da Giarre Parcheggi s.r.l., riservandosi ogni eventuale ulteriore difesa successiva e contestando le eccezioni di merito.

In data 14 luglio 2020 si è svolta l’udienza con modalità telematiche. Le parti si sono presentate come specificato nel verbale di udienza. Il Collegio, valutata la stretta pregiudizialità di alcune delle questioni di rito sollevate da parte resistente e considerata la necessità di decidere in via autonoma e definitiva su tali questioni, ha chiesto alle parti di articolare le proprie difese sulle seguenti questioni pregiudiziali sollevate dal Comune di Giarre: nullità della clausola compromissoria; nullità del procedimento arbitrale per vizio nel conferimento dell’incarico della Giarre Parcheggi s.r.l. e difetto di rappresentanza. Le parti hanno svolto le proprie difese insistendo ciascuna sulle proprie posizioni, come specificato nel verbale di udienza. Al termine il Collegio si è riservato di decidere sulle questioni trattate.

Il Collegio si è riunito in Camera di Consiglio in data 21 luglio 2020, 18 agosto 2020 e 25 agosto 2020 per procedere all’esame delle questioni pregiudiziali di rito trattate.

Con il lodo non definitivo, depositato in data 8 ottobre 2020, il Collegio arbitrale ha dichiarato la propria competenza a decidere della controversia, rigettando le eccezioni sollevate relative alla nullità della clausola compromissoria e alla nullità del procedimento arbitrale (vizio nel conferimento dell’incarico della Giarre Parcheggi s.r.l. e difetto di rappresentanza, violazione delle regole a garanzia del

contraddittorio, abuso del diritto) e rinviando al lodo definitivo la decisione di ogni diversa questione o domanda. Ai sensi dell'art. 820, co. 4, lett. c), c.p.c., ha prorogato di 180 giorni il termine per la pronuncia del lodo definitivo.

Il Collegio ha quindi fissato per il 3 novembre 2020 l'udienza per il tentativo di conciliazione, la trattazione delle ulteriori questioni di rito e di merito e la discussione delle richieste istruttorie.

Nell'udienza del 3 novembre 2020, svoltasi in modalità telematica, il Presidente del Collegio, dopo aver preso atto dell'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, ha invitato le parti a precisare in modo sintetico le ragioni a fondamento delle domande di rito e di merito formulate negli atti e nelle memorie, trattando ogni aspetto e questione formulata nelle rispettive difese.

Le Parti hanno confermato le proprie argomentazioni, eccezioni e difese, riportandosi e richiamando il contenuto dei propri atti e delle proprie memorie.

Con pec del 6 aprile 2021 l'Avv. Luca Ardizzone rinunciava al mandato di difensore conferito dal Comune di Giarre con delibera della G.M. n. 38 del 14 aprile 2020, quale procuratore e difensore dell'Ente, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Grazia Maria Tomarchio.

Il Collegio arbitrale, riunitosi in Camera di consiglio, in modalità telematica, nelle date del 5 novembre 2020, 24 febbraio 2021, 11 marzo 2021 e 29 aprile 2021, con ordinanza del 29 aprile 2021 ha rigettato le istanze istruttorie presentate dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato al 13 maggio 2021 l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Nell'udienza, le parti hanno precisato le conclusioni quindi il Collegio arbitrale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini, fino al 3 giugno 2021, per la presentazione delle memorie conclusionali e, fino al 14 giugno 2021, per la presentazione di eventuali repliche.

Nei termini fissati entrambe le parti provvedevano a depositare le comparse

conclusionali e repliche.

In particolare, Parte resistente, nella memoria conclusiva presentata il 3 giugno 2021, si è soffermata sull'onere della prova.

Parte istante, nella memoria conclusionale presentata il 3 giugno 2021, ha ulteriormente articolato le proprie ragioni insistendo sul rigetto delle eccezioni preliminari non decise con il lodo non definitivo e formulando i seguenti quesiti, già formulati nella prima memoria e aggiornati al mese di maggio 2021 per quanto riguarda il pregiudizio economico lamentato:

“1) dicano gli Arbitri se il Comune di Giarre si è reso responsabile dell'inadempimento lamentato in parte motiva sub a|;

2) dicano gli Arbitri se, in conseguenza dell'inadempimento del Comune di Giarre all'obbligazione descritta sub a| della parte motiva, il Concessionario ha maturato il diritto a vedere risarcito il danno subito in conseguenza del detto inadempimento, quantificabile in € 134.582,85, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di produzione del pregiudizio al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione;

3) in caso di risposta affermativa al quesito sopra formulato dicano gli Arbitri, disponendo il relativo condannatorio, se il Comune di Giarre è tenuto al pagamento del danno nella misura domandata, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di produzione del pregiudizio al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di produzione del pregiudizio al soddisfo;

4) dicano gli Arbitri se il Comune di Giarre si è reso responsabile dell'inadempimento lamentato in parte motiva sub b|;

5) dicano gli Arbitri se, in conseguenza dell'inadempimento del Comune di Giarre

all'obbligazione descritta sub b| della parte motiva, il Concessionario ha maturato il diritto:

a) al risarcimento del danno subito alla data di emissione del lodo arbitrale, pari al 31/05/2021 a € 311.593,75, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;

b) al risarcimento del danno subito successivamente al 12/05/2021 e fino all'emissione del lodo, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio sulla base della tabella 4 della parte motiva [€ 706.225,00], oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo o quella ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;

c) al risarcimento del danno futuro che le sarà procurato fino all'adozione da parte dell'Ente concedente dei provvedimenti amministrativi cui è tenuto per il corretto adempimento dell'obbligazione [ad oggi inadempita] sopra descritta nel motivo sub b|, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio sulla base della tabella 4 del motivo sub b|, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo o quella ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;

6) in caso di risposta affermativa al quesito sopra formulato dicano gli Arbitri, disponendo il relativo condannatorio, se il Comune di Giarre è tenuto al pagamento del danno nella misura domandata, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;

7) dicano gli Arbitri se il Comune di Giarre si è reso responsabile dell'inadempimento

lamentato in parte motiva sub c|;

8) dicano gli Arbitri se, in conseguenza dell'inadempimento del Comune di Giarre all'obbligazione descritta sub c| della parte motiva, il Concessionario ha maturato il diritto a vedere risarcito il danno subito in conseguenza del detto inadempimento, quantificabile in € 35.338,68 (€ 26.325+9.013,68), oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo;

9) in caso di risposta affermativa al quesito sopra formulato dicano gli Arbitri, disponendo il relativo condannatorio, se il Comune di Giarre è tenuto al pagamento del danno nella misura domandata, oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo;

10) dicano gli Arbitri se il Comune di Giarre si è reso responsabile dell'inadempimento lamentato in parte motiva sub d|;

11) dicano gli Arbitri se, in conseguenza dell'inadempimento del Comune di Giarre all'obbligazione descritta sub d| della parte motiva, il Concessionario ha maturato il diritto a vedere risarcito il danno subito in conseguenza del detto inadempimento, quantificabile in € 103.311,36, oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo;

12) in caso di risposta affermativa al quesito sopra formulato dicano gli Arbitri, disponendo il relativo condannatorio, se il Comune di Giarre è tenuto al pagamento del danno nella misura

domandata, oltre interessi dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo;

13) dicano gli Arbitri se il Comune di Giarre si è reso responsabile dell'inadempimento lamentato in parte motiva sub e|;

14) dicano gli Arbitri se, in conseguenza dell'inadempimento del Comune di Giarre all'obbligazione descritta sub e| della parte motiva, il Concessionario ha maturato il diritto a vedere risarcito il danno subito in conseguenza del detto inadempimento, quantificabile in € 359.106,30, oltre interessi dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo;

15) in caso di risposta affermativa al quesito sopra formulato dicano gli Arbitri, disponendo il relativo condannatorio, se il Comune di Giarre è tenuto al pagamento del danno nella misura domandata, oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo;

16) dicano gli Arbitri se il Comune di Giarre si è reso responsabile dell'inadempimento lamentato in parte motiva sub f|;

17) dicano gli Arbitri se, in conseguenza dell'inadempimento del Comune di Giarre all'obbligazione descritta sub f| della parte motiva, il Concessionario ha maturato il diritto:

- al pagamento dell'importo di € 47.838,00, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla data di emissione della fattura al soddisfo;

- a vedere risarcito il danno subito in conseguenza del detto inadempimento alla data di emissione del lodo arbitrale, pari al 12/05/2021 a € 212.849,86, oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo;

18) in caso di risposta affermativa al quesito sopra formulato dicano gli Arbitri se il Comune di Giarre, disponendo il relativo condannatorio, è tenuto al pagamento del credito maturato, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla data di emissione delle fatture al soddisfo, e del danno nella misura domandata, oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui è stato procurato il pregiudizio al soddisfo;

19) dicano gli Arbitri se il Comune di Giarre si è reso responsabile dell'inadempimento lamentato in parte motiva sub g|;

20) dicano gli Arbitri se, in conseguenza dell'inadempimento del Comune di Giarre all'obbligazione descritta sub g| della parte motiva, il Concessionario ha maturato il diritto:

a) al risarcimento del danno subito subito in conseguenza del detto inadempimento alla data di emissione del lodo arbitrale, pari al 12/05/2021 a € 3.745.586,80, oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui lo stesso è via via maturato, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui lo stesso via via maturato al soddisfo;

b) al risarcimento del danno subito successivamente al 12/05/2021 e fino all'emissione del lodo, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio sulla base della tabella 16 della parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al

soddisfo o quella ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;

c) al risarcimento del danno futuro che le sarà procurato fino all'adozione da parte dell'Ente concedente dei provvedimenti amministrativi cui è tenuto per il corretto adempimento dell'obbligazione [ad oggi inadempita] sopra descritta nel motivo sub g|, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio sulla base della tabella 16 del motivo sub g|, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo o quella ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;

21) in caso di risposta affermativa al quesito sopra formulato dicano gli Arbitri, disponendo il relativo condannatorio, se il Comune di Giarre è tenuto al pagamento del danno nella misura domandata, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;

22) dicano gli Arbitri se il Comune di Giarre si è reso responsabile dell'inadempimento lamentato in parte motiva sub h|;

23) dicano gli Arbitri se, in conseguenza dell'inadempimento del Comune di Giarre all'obbligazione descritta sub h| della parte motiva, il Concessionario ha maturato il diritto a vedere risarcito il danno subito in conseguenza del detto inadempimento, quantificabile in € 146.233,92 (€ 41.250,01+104.983,91), oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;

24) in caso di risposta affermativa al quesito sopra formulato dicano gli Arbitri, disponendo il

relativo condannatorio, se il Comune di Giarre è tenuto al pagamento del danno nella misura domandata, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;

25) alla luce di quanto previsto dalla convenzione e della natura del rapporto contrattuale in essere tra le parti [concessione di lavori pubblici], in riferimento a quanto lamentato in parte motiva sub i\ ed ai tributi in essa indicati, dicano gli Arbitri se deve ritenersi illegittima l'attività impositiva ed esattiva posta in essere dal Comune di Giarre;

26) in relazione a quanto lamentato in parte motiva sub i\, dicano gli Arbitri se ai sensi di quanto previsto dalla convenzione in essere tra le parti, tenuto conto del piano economico e finanziario ad essa allegato che di essa costituisce parte integrante, è escluso il diritto del Comune di Giarre di esigere in relazione a quanto oggetto della concessione i tributi meglio descritti nel suddetto motivo sub 1\ e quindi se l'Ente si è reso responsabile dell'inadempimento lamentato;

27) in caso di risposta affermativa al quesito sub 25) dicano gli Arbitri, disponendo il relativo condannatorio, se il Comune di Giarre è obbligato ad interrompere l'attività di imposizione ed esazione lamentata ed a disporre l'annullamento, anche in relazione alle sanzioni ed agli interessi, degli atti impositivi contestati e di quelli comunque emessi anche se eventualmente ancora non conosciuti perché non notificati;

28) dicano gli Arbitri se, in conseguenza dell'inadempimento del Comune di Giarre all'obbligazione descritta sub i\ della parte motiva, il Concessionario ha maturato il diritto a vedere risarcito il danno subito in conseguenza del detto inadempimento, quantificabile in € 3.894.986,80 (€ 2.309.383,74 + € 1.585.603,06), oltre interessi e rivalutazione, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione;

29) in caso di risposta affermativa al quesito sopra formulato dicano gli Arbitri, provvedendo al relativo condannatorio, se il Comune di Giarre è tenuto al pagamento del danno nella misura domandata o in quella diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio e o ritenuta di giustizia;

30) dicano gli Arbitri se la domanda di revisione è stata legittimamente formulata dalla Concessionaria;

31) dicano gli Arbitri se il Comune di Giarre si è reso inadempiente alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi dell'art. 15 della convenzione regolatrice della concessione;

32) in caso di risposta affermativa al quesito sopra formulato, ritenuta la competenza del Collegio arbitrale, dicano gli Arbitri:

i) in via principale, se il Comune di Giarre è tenuto ad adottare le misure con la suddetta domanda formulate e precisamente:

(a)

1) intervento finanziario dell'Ente concedente a copertura dei minori ricavi conseguiti dal Concessionario alla data di emissione del lodo arbitrale, pari al 31/05/2021 a € 4.757.240,09, nei limiti di quanto previsto dal piano economico finanziario, in conseguenza delle cause sopra esposte tutte imputabili ad inadempienza del Comune di Giarre;

2) annullamento, anche in relazione alle sanzioni ed agli interessi, degli atti impositivi contestati e di quelli comunque emessi anche se eventualmente ancora non conosciuti perché non notificati.

(b)

al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio finanziario anche per gli anni futuri fino alla scadenza della convenzione:

1) adozione da parte dell'Ente Concedente degli interventi descritti nelle cause di disequilibrio

identificate sub b), f), g) e i) o, in subordine, intervento finanziario nella misura che verrà ritenuta dovuta al fine di neutralizzare per il futuro gli effetti degli inadempimenti lamentati, in ulteriore subordine, affidamento in gestione al Concessionario di nuovi servizi o di un numero ulteriore di stalli, oltre a quelli previsti dalla Concessione, che possa consentire di sopportare il peso del maggiore onere finanziario conseguente agli inadempimenti lamentati e, pertanto, non previsto nel P.E.F.;

2) determinazione della non debenza dei tributi comunali per gli anni a scadere della convenzione così come anche di quelli già maturati e non iscritti a ruolo o non richiesti al Concessionario o, in subordine, affidamento in gestione al Concessionario di un numero ulteriore di stalli, oltre a quelli previsti dalla Concessione, che possa consentire di sopportare il peso di tale onere finanziario;

ii) in via subordinata, in quali termini la revisione possa essere concessa;

33) in caso di risposta affermativa ai quesiti sopra formulati, sub 30), sub 31) e sub 32), dicano gli arbitri se la convenzione di concessione in essere tra le parti debba essere modificata al fine di recepire le misure delle quali verrà disposto l'accoglimento;

34) dicano gli Arbitri, disponendo il relativo condannatorio, se debbano essere poste a carico del Comune di Giarre le spese del giudizio arbitrale (per il funzionamento del Collegio e per gli onorari dei componenti) e se spetti alla Giarre Parcheggi s.r.l. il rimborso delle spese di difesa, disponendone il pagamento in suo favore in caso di risposta affermativa;

35) Rispondendo affermativamente ai detti quesiti, gli Arbitri vorranno condannare il Comune di Giarre al pagamento in favore della Giarre Parcheggi s.r.l. istante di tutte le somme riconosciute di giusta spettanza, determinate a tenore dei quesiti stessi e accessorie, con ogni altra conseguenza di legge;

36) dicano gli Arbitri se gli inadempimenti posti in essere dal Comune di Giarre siano manifestazione anche della violazione da parte dell'Ente dei principi di buona fede e

correttezza di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.;

37) in caso di risposta affermativa al quesito sub 36, dicano gli Arbitri, disponendo il relativo condannatorio, se il Comune di Giarre è tenuto a corrispondere alla Giarre Parcheggi un risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, se del caso anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

38) dicano gli Arbitri se debbano far carico al Comune di Giarre le spese del giudizio arbitrale (per il funzionamento del Collegio e per gli onorari dei componenti) e se spetti alla Giarre Parcheggi il rimborso delle spese di difesa, disponendone il pagamento a carico dell'Ente concedente in caso di risposta affermativa;

39) Rispondendo affermativamente ai detti quesiti, gli Arbitri vorranno condannare il Comune di Giarre al pagamento in favore della Giarre Parcheggi di tutte le somme riconosciute di giusta spettanza, determinate a tenore dei quesiti stessi e accessorie [interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al soddisfo], con ogni altra conseguenza di legge?.

Il Collegio si è riunito in camera di consiglio, in modalità telematica, in data 22 giugno 2021, 25 giugno 2021 e 7 luglio 2021, per procedere all'esame delle questioni di rito, di merito e istruttorie

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre anzitutto affrontare, per ragioni di ordine logico e giuridico, le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'amministrazione comunale.

Già sono state definite, con lodo arbitrale non definitivo, depositato in data 8 ottobre 2020, le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune di Giarre con atto di resistenza agli arbitri del 28 aprile 2020, relative alla nullità della clausola compromissoria e alla nullità del procedimento arbitrale (vizio nel conferimento dell'incarico della Giarre Parcheggi s.r.l. e difetto di rappresentanza, violazione delle regole a garanzia del contraddittorio, abuso del diritto).

Difetto di legittimazione passiva

1.1. Rimane da affrontare l'ulteriore questione preliminare sollevata dal Comune di Giarre con atto di resistenza agli arbitri e ribadita nelle memorie presentate successivamente, relativa al difetto di legittimazione passiva di Giarre Parcheggi s.r.l.

In particolare, la difesa di parte resistente ricorda che con “*delibera di G.M. n. 257 del 31.12.2007, la società I.L.M.A. Costruzioni s.p.a. è stata formalmente dichiarata promotore, poi successivamente dichiarata aggiudicataria con determina dirigenziale III Area n. 241 del 19.05.2008. L'impresa aggiudicataria, con atto costitutivo del 19.06.2008 rep. n. 16751 racc.4496 rogato dal Notaio Dott. Filippo Azzia, ha istituito la società di progetto, costituita ex art. 37 quinquies L. 109/1994, denominata Giarre Parcheggi s.r.l. con sede in Caltagirone, ed ha ripartito tra i soci in modo tale che la società I.L.M.A Costruzioni s.p.a. detenesse la maggioranza dell'85%, il 5% Lo Monaco Antonino Salvatore ed il 5% Valore Immobiliare s.r.l.*”. Aggiunge che “*dall'esame delle visure camerali delle due società, l'originaria aggiudicatrice e la società di progetto, si evince che è stata eseguita la cessione delle quote, pari all'85% del capitale sociale della società concessionaria, da parte della controllante I.L.M.A. Costruzioni s.p.a. a socio unico (già posta in liquidazione volontaria in data 05.05.2014) nell'ambito del concordato preventivo con cessione pro soluto di tutti i beni ai creditori proposto da quest'ultima società ed omologato dal Tribunale di Caltagirone in data 12.03.2015 (della medesima data la variazione camerale della modifica societaria)*”.

La difesa del Comune di Giarre arriva alla conclusione che a seguito di questi atti non sussiste più il collegamento con la società che è stata individuata quale promotore, dichiarata aggiudicataria e che successivamente ha sottoscritto la Convenzione. Da tutto ciò fa scaturire una sostanziale cessione del contratto che porta parte resistente ad affermare la mancata legittimazione passiva della Giarre Parcheggi s.r.l.

La censura è infondata.

1.2. Anzitutto va rilevato che, avendo Giarre parcheggi s.r.l. promosso l'azione, non può porsi una questione di legittimazione passiva ma semmai una questione di legittimazione ad agire (legittimazione attiva). La legittimazione passiva, infatti, riguardando la titolarità della potestà di resistere in giudizio, concerne la parte convenuta e non la parte attrice.

1.3. Quanto alla legittimazione ad agire essa attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa (Cass., Sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).

Nel caso di specie non vi possono essere dubbi sulla legittimazione ad agire di Giarre Parcheggi s.r.l., anche perché, contrariamente a quanto affermato da parte resistente, non vi è stata al momento una mutazione della compagine societaria.

Dalla visura camerale allegata dalla difesa del Comune resistente risulta infatti che la proprietà della Giarre Parcheggi s.r.l. è rimasta per l'85% in capo alla ILMA Costruzioni s.p.a. in liquidazione (il restante 10% è di proprietà di Antonino Lo Monaco e il 5% di Pietro Lo Monaco). Per la quota della società ILMA vi è il vincolo del concordato preventivo, il quale non incide però sulla proprietà. Una società posta in liquidazione, infatti, è proprietaria delle quote societarie anche durante la procedura di concordato, fino a quando le stesse non verranno cedute a terzi. L'effetto traslativo delle quote non ha luogo cioè dopo la sentenza di omologazione e durante la liquidazione, ma solo al momento dell'effettiva alienazione, che nel caso di specie non è dimostrato che sia avvenuta. Fino a quel momento, i beni del debitore concordatario rimangono di sua proprietà, fermo ovviamente il vincolo di destinazione alla cessione dei beni ai creditori. Come chiarito dalla giurisprudenza, *“la procedura di concordato preventivo*

mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione” (Cass., Sez. I, 13 aprile 2005, n. 7661; Id., Sez. II, 17 dicembre 2019, n. 33422). In tale ottica, “il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato” (Cass., Sez. V, 16 marzo 2007, n. 6211; Id., Sez. II, 17 dicembre 2019, n. 33422).

Il concordato preventivo, dunque, non influenza la legittimazione processuale.

Per questi assorbenti motivi l'eccezione non può essere accolta.

È possibile ora passare all'esame dei quesiti sollevati da parte istante, seguendo l'ordine dei punti di cui all'atto di accesso arbitrale e delle memorie successive.

a) Ritardato avvio della gestione del parcheggio “Jolanda”

2. Con il motivo di cui al punto a), Giarre Parcheggi lamenta come il ritardo nell'avvio della gestione del parcheggio, dal 17 agosto 2010 al 27 dicembre 2010, gli abbia procurato un danno patrimoniale corrispondente ai mancati incassi potenziali o quantomeno al mancato guadagno previsto nel P.E.F. allegato al contratto di concessione.

Il ritardo lamentato è riscontrabile documentalmente e risulta essere contestato dalla difesa del Comune di Giarre solamente nel senso che il tempo trascorso inutilmente ai fini dell'avvio dell'attività di gestione è dipeso dal fatto del terzo

(Ufficio del Genio Civile di Catania) che aveva il compito di emettere il certificato di conformità dell'opera (rilasciato il 10 dicembre 2010), attività propedeutica al rilascio del certificato di agibilità.

L'eccezione non può essere accolta poiché dalla lettura del certificato di conformità (allegato A alla seconda memoria di parte resistente) si evince chiaramente che il Comune di Giarre, per il tramite dei suoi dirigenti competenti (R.U.P. e Direttore dei Lavori), ha presentato all'Ufficio Genio Civile di Catania la domanda di rilascio del certificato soltanto il 10 novembre 2010 e la documentazione necessaria per tale rilascio tra il 26 novembre 2010 ed il 10 dicembre 2010, data nella quale l'Ente certificatore ha attestato detta conformità. Pertanto, l'Ufficio Genio civile di Catania non può essere ritenuto responsabile del ritardo.

Responsabilità che ricade invece sul Comune di Giarre che non ha addotto valide giustificazioni circa il ritardo con il quale ha dato avvio alla procedura. Il mancato rispetto del termine fissato dall'art. 6 della Convenzione configura pertanto un inadempimento contrattuale del Comune resistente.

Mancata iscrizione delle riserve

3. La difesa del Comune di Giarre eccepisce tuttavia che il Concessionario ha firmato senza alcuna riserva o eccezioni il verbale per l'avvio del parcheggio.

Sul punto va evidenziato che l'onere di tempestiva iscrizione della riserva nel registro di contabilità opera soltanto, come precisato dalla giurisprudenza, con riferimento alle pretese dell'appaltatore che comportino il riconoscimento di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto al prezzo originariamente convenuto, in dipendenza di qualsiasi situazione insorta nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata, restando escluse quelle pretese non attinenti alla quantificazione della prestazione spettante all'appaltatore (Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2014, n. 22036; Id., 17 settembre 2014, n. 19531; Id., 11 gennaio 2006, n. 388; Id., 4 febbraio

2000, n. 1217; Id., 17 marzo 1982, n. 1728). La riserva non può intervenire quindi in una fase in cui l'opera è stata già realizzata e collaudata e si chiede il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, come nel caso di specie, in quanto si è al di fuori dalla fase di esecuzione dell'opera.

Più in generale, poi, giova ricordare che in ambito civilistico l'accettazione senza riserve dell'adempimento tardivo di una prestazione non comporta automaticamente la rinuncia al risarcimento del danno da ritardo derivante dal mancato rispetto del termine pattuito (Cass., Sez. II, 14 marzo 2012, n. 4074).

Va anche considerato che nel caso in esame l'opera è stata realizzata e affidata in concessione secondo il modello del *project financing*, senza oneri a carico del Comune, mentre la *ratio legis* della disciplina sulla riserva, che si applica nell'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche, è costituita dall'esigenza che l'Amministrazione committente conosca, tempestivamente e costantemente, tutti i fattori che possono aggravare il costo dell'opera (Cass., Sez. I, ord. 17 marzo 2020, n. 7396).

Per tali ragioni, l'eccezione non può essere accolta, né su questo punto né sugli altri punti (parte resistente ha sollevato infatti in via generale l'eccezione della mancata iscrizione delle riserve).

Prova del danno

4. La difesa del Comune di Giarre, in particolare nella memoria conclusionale, eccepisce poi, su questo punto come sugli altri punti, che parte ricorrente non prova la circostanza che fonda il risarcimento.

4.1. Il Collegio osserva tuttavia che la circostanza che fonda il risarcimento è rinvenibile nell'accertato inadempimento dell'ente, senza il quale il danno non si sarebbe prodotto. Nel *project financing*, infatti, il corrispettivo riconosciuto al concessionario consiste nel diritto di gestire l'opera oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione

delle opere. È evidente, quindi, che un ritardo nell'entrata in esercizio e gestione dell'opera arreca un danno al concessionario. È palese pertanto l'esistenza del nesso di causalità tra evento dannoso (ritardo nell'avvio della gestione per fatto riferibile *per tabulas* al concedente) e danno, consistente nei mancati incassi nel periodo di mancata gestione. La predetta eccezione non può quindi essere accolta.

4.2. La difesa del Comune eccepisce, inoltre, in via generale (su questo punto come sugli altri punti), che Giarre Parcheggi non prova il danno né fornisce “*una chiara indicazione e su basi controfattuali immediatamente verificabili ai fini della congruità dell'importo richiesto*”. Secondo parte resistente, “*il Collegio sarebbe chiamato a verificare da dove viene estrapolato il metodo matematico, la pagina precisa del P.E.F. e a fare il calcolo in proprio, in assenza di un accertamento tecnico*”.

Anche le dette eccezioni non possono essere accolte.

Invero, per la giurisprudenza di legittimità un fatto è causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (formula positiva); non lo è se, anche in mancanza di tale fatto, l'evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa). Trattasi della c.d. teoria della causalità adeguata di origine penale poi traslata anche in sede civile, con i dovuti correttivi, in quanto in sede civile ai fini della responsabilità ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. Per la giurisprudenza penale il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica –, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato. Il giudizio controfattuale cioè si risolve nel valutare se il danno si sarebbe prodotto egualmente nell'ipotesi di regolare esecuzione del fatto considerato evento lesivo.

Nel caso che ci occupa, non può esservi dubbio che i fatti fondanti la

responsabilità del Comune di Giarre siano di natura omissiva, conseguendone che, nell'ipotesi di adempimento a quei medesimi obblighi contrattuali non vi sarebbe stata nemmeno la presente azione. Non è, cioè, possibile una disamina controfattuale siccome intesa nella giurisprudenza penale. Né il Comune eccezionale ha inteso chiarire in che termini un giudizio controfattuale dovrebbe e potrebbe essere effettuato nel caso concreto, posto che all'inadempimento accertato consegue automaticamente il mancato guadagno lamentato.

Ed allora il problema dell'adempimento dell'onere probatorio spettante sul Concessionario non può essere ridotto ad un giudizio controfattuale ma dev'essere condotto esclusivamente in termini di giudizio probabilistico circa la sua misura ed i parametri di riferimento per identificarlo.

Pertanto, come sopra detto, dato l'accertamento del fatto lesivo (inadempimento omissivo) e del consequenziale mancato guadagno (danno), il compito del Collegio è quello della valutazione in termini probabilistici della sua esistenza e della sua determinazione concreta in base a specifici parametri, di cui si dirà nel prosieguo.

4.3. A conferma di ciò, può essere utile ricordare che, com'è noto, quanto alla prova del danno nella responsabilità contrattuale, come nel caso di specie, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve anche essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass., 5 marzo 1973, n. 608; Id., Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24632).

Infatti, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se

L'obbligazione fosse stata adempiuta (Cass., ord. 6 giugno 2020, n. 10750).

Spetta quindi alla parte non inadempiente, ossia all'attore in giudizio, fornire elementi indiziari, da cui il giudice potrà logicamente dedurre il danno subito, attraverso un giudizio prognostico di tipo probabilistico (*ex multis*, Cass. 27149/2006; Cass. n. 11254/2011, Cass. n. 24632/2015).

In sostanza, dunque, per ottenere il risarcimento l'attore deve provare, anche solo per indizi, i guadagni che l'inadempimento ha impedito di realizzare.

4.4. Ebbene, nel caso di specie, alla luce dei predetti parametri, a parere del Collegio la società ricorrente non ha fornito una prova sufficiente quanto alla dimostrazione del danno connesso alla domanda risarcitoria incentrata sui “mancati potenziali incassi complessivi (100% sfruttamento del parcheggio e degli stalli)”, in ragione della circostanza che non risulta provato dalla ricorrente – che invero non l’ha nemmeno allegato né dedotto – il raggiungimento di un tale possibile ma astratto evento (riempimento integrale dei posti auto e degli stalli) nell'immediatezza dell'avvio della gestione né successivamente.

4.5. Del resto, anche nel P.E.F. è stato previsto che, al fine dell'equilibrio economico-contrattuale dell'operazione costruttiva-gestionale in *project financing*, occorresse che nel corso di esecuzione del contratto il beneficio derivante dall'attività gestionale dovesse essere rappresentato dallo sfruttamento al 30% dei posti auto (c.d. tasso di riempimento e rotazione) alla tariffa oraria netta di Euro 1,25 per *ticket* ed a quella oraria di Euro 0,17 per abbonamento, applicato nelle quindici ore di apertura giornaliera per l'utenza occasionale e nelle ventiquattro per l'utenza in abbonamento.

Le parti hanno cioè valutato il punto di pareggio tra costi e ricavi (c.d. *break even point*) al di sotto del quale la concessionaria avrebbe operato in perdita.

Poiché nel nostro ordinamento il risarcimento del danno, sia extracontrattuale (fatto illecito) che contrattuale (inadempimento), dà diritto al danneggiato di

vedere ristorato il danno subito nella misura corrispondente alla perdita subita ed al mancato guadagno, senza però che tale risarcimento procuri allo stesso un vantaggio superiore rispetto agli effetti che siano conseguenza materiale e giuridica dell'evento dannoso, la domanda di un danno commisurato a misura maggiore rispetto al mancato guadagno sarebbe sperequata (oltre che indimostrata) rispetto allo stesso danno e si rivelerebbe esclusivamente come un ingiustificato arricchimento del danneggiato nei confronti del danneggiante.

Nel nostro caso, dato per assodato (anche perché in tali termini prospettato) che il danno subito consista esclusivamente nel mancato guadagno, il Collegio ritiene che la misura del danno risarcibile non possa essere superiore alla stessa aspettativa convenuta dalle parti nel P.E.F., risolvendosi, come detto, una maggiore quantificazione in un ingiusto profitto in favore del danneggiato privo di giustificazione causale giuridica in assenza di prova (anche desumibile dal contesto probatorio offerto dalle parti) circa la concreta possibilità che la gestione possa aver prodotto il massimo profitto (tasso di riempimento e rotazione al 100%) e per di più per l'intero periodo di mancato avvio della gestione patrimoniale.

Influenza del P.E.F.

5. Detto ciò, bisogna valutare l'incidenza su tale modo di ragionare dell'eccezione sollevata da parte resistente – con riferimento generico a tutte le parametrizzazioni quantitative dei danni, siccome formulate dalla Giarre Parcheggio in relazione a tutte le ipotesi di inadempimento dannoso imputate al Comune concedente – secondo la quale *“Il Piano Economico Finanziario allegato alla gara ed oggetto di concessione non può essere preso a parametro di un risarcimento né di una rivalutazione monetaria in favore dell'Impresa poiché divenuto anacronistico e privo di alcuna attendibilità”*.

Orbene, tale eccezione – a parere del Collegio – non coglie nel segno poiché, per

quanto riguarda il punto in esame, il risarcimento si riferisce ai primi quattro mesi di gestione dell'opera, ad un periodo quindi in cui il P.E.F. non poteva considerarsi anacronistico e inattendibile.

5.1. Nella memoria conclusionale parte resistente evidenzia inoltre che il “*Piano economico finanziario non è un documento che comprova un danno. La quantificazione ivi operata, di sostenibilità dell’offerta e di previsione di un ricavo, resta pur sempre a formazione unilaterale. Si conosciuta dall’Amministrazione ma con il solo scopo di verificarne la validità in astratto al fine della comprova di sostenibilità della concessione da un soggetto. Tant’è vero che si tratta di un documento a formazione unilaterale che l’asseverazione non avviene dalla P.A., ma da un soggetto terzo*”.

Anche tale eccezione non può essere accolta.

Come affermato dalla giurisprudenza, pure richiamata dalla difesa del Comune di Giarre, la funzione del P.E.F. è quella di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo: il che consente all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione (v., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6168; Id., 26 maggio 2020, n. 3348; Id., 2 settembre 2019, n. 6015; Id., 13 aprile 2018, n. 2214; Id., 26 settembre 2013, n. 4760). Sicché il P.E.F. non può essere tenuto separato dall'offerta in senso stretto, ma rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo all'amministrazione, che ha invitato a offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l'affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell'offerta in senso stretto (così Cons. Stato, Sez. V, n. 2214/2018, cit.). Oltretutto, l'art. 153, co. 9, del d.lgs. n. 163/2016, applicabile *ratione temporis*, disponeva che il P.E.F. deve essere contenuto nell'offerta e va asseverato da un istituto di credito,

evidentemente anche allo scopo di garantire terzietà ed affidabilità allo stesso.

Inoltre il P.E.F., essendo allegato alla Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la conseguenza che, come affermato da parte istante, è sostanzialmente fatto proprio sia dall'Ente concedente che dal Concessionario, che difatti l'ha approvato con delibera di G.M. n.127/2007.

A parere del Collegio, quindi, il criterio più corretto ed equo da adottare per la quantificazione in concreto del danno è quello della utilizzazione dei parametri di remunerazione della gestione contenuti nel P.E.F., come proposto da parte ricorrente, trattandosi di dati ragionevoli ed equilibrati che, pur essendo stati formati unilateralmente, sono stati poi valutati da entrambe le parti (v. delibera di G.M. del Comune di Giarre n. 257 del 31 dicembre 2007), asseverati da un istituto di credito e allegati alla Convenzione.

Né del resto parte resistente ha dimostrato una percentuale di riempimento e rotazione prevedibile nel periodo preso in considerazione inferiore rispetto a quella, verosimile ed equa, indicata nel P.E.F.

Per questi motivi, il Collegio ritiene che parte ricorrente abbia fornito elementi indiziari sufficienti, dai quali è possibile dedurre il danno subito attraverso un giudizio prognostico di tipo probabilistico, nella tabella n. 1 prodotta nell'atto di accesso arbitrale (pag. 5-6), che fa riferimento ai mancati incassi rispetto ad un tasso di riempimento e rotazione previsto dal P.E.F. del 30%, che per i motivi sopra detti è da ritenersi un parametro indiziaro congruo, equo e ragionevole.

6. Quanto alla quantificazione del danno, il Collegio non ritiene necessario doversi disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio, ben potendo fare ricorso ai seguenti parametri proposti nella tabella 1 dell'atto di accesso arbitrale da parte ricorrente e che il Collegio ritiene corretti (tranne il numero di giorni lavorativi di ritardo che è stato ricalcolato dal Collegio):

a) numero di giorni lavorativi di ritardo tra la data prevista per l'avvio della

gestione (17 agosto 2010) e la data effettiva di inizio gestione (27 dicembre 2010): 111 giorni;

b) tariffa oraria unitaria ricavabile dal P.E.F. per gli utenti occasionali con biglietto: 1,25 euro (al netto di IVA);

c) tariffa oraria unitaria derivante dal P.E.F. per gli abbonamenti: 0,17 euro (al netto di IVA);

d) tasso di riempimento e rotazione previsto dal P.E.F.: 30%;

e) numero di posti auto: 150;

f) numero di ore di apertura giornaliera per gli utenti occasionali con biglietto: 15 ore;

g) numero di ore di apertura giornaliera per gli abbonati: 24 ore.

Alla luce dei suddetti parametri, i ricavi mancati sono così quantificabili per gli utenti occasionali con biglietto e per gli abbonamenti:

utenti occasionali con biglietto: $111 \times 1,25 \times 30\% \times 150 \times 15 = 93.656,25$ euro

abbonamenti: $111 \times 0,17 \times 30\% \times 150 \times 24 = 20.379,60$ euro

per un totale di: $93.656,25 + 20.379,60 = 114.035,85$ euro

Il Collegio, pertanto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, determina in Euro 114.035,85, il danno subito da Giarre Parcheggi.

Sul diritto alla rivalutazione monetaria

7. Occorre ora dare risposta alla domanda di rivalutazione monetaria dell'importo risarcitorio formulata da Giarre Parcheggi, stante la specifica eccezione contraria alla sua accoglibilità sollevata dal Comune di Giarre nella seconda memoria (cfr. pag. 6), formulata in termini generali su tutti i punti sollevati da parte istante.

Secondo la prospettazione del Comune, non spetta alcun diritto alla rivalutazione monetaria del risarcimento richiesto in quanto non ci si troverebbe in presenza di un debito di valore, *“atteso che i debiti di valore sono quelli in cui la*

prestazione pecuniaria non è né liquida né agevolmente liquidabile”.

A parere del Collegio, però, l'eccezione formulata dal Comune è infondata – per questo punto così come pure per gli altri punti – in quanto si basa su una erronea percezione della natura dell'obbligazione risarcitoria di cui qui si discute.

Ed invero, contrariamente all'affermazione dell'eccepente [*“qui non si ha in esame una somma che ripara un danno subito, bensì una somma che si ritiene sottratta per colpa della P.A. (mancata assegnazione di stalli, mancata concessione del servizio ganasce, illegittima applicazione di tributi e così via)”*], l'obbligazione dedotta in giudizio è evidentemente di natura risarcitoria ed è richiesta proprio per riparare – in termini di mancato guadagno (così come previsto dall'art. 1223 c.c.) – ad un danno: quello prodotto dall'inadempimento del Comune in termini omissivi.

E per dottrina e giurisprudenza costanti la tipica ipotesi di obbligazione di valore è quella avente ad oggetto il risarcimento del danno delle obbligazioni diverse da quelle pecuniarie in quanto il suo ammontare deve essere equivalente al valore effettivo e non nominale del danno da reintegrare.

In tal senso, da ultimo, si è espressa la Suprema Corte, secondo la quale *“In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione”* (Cass., Sez. III, 20 aprile 2020, n. 7948; cfr. anche Cass., Sez. III, 6 ottobre 2016, n.19987).

Conseguentemente, il risarcimento del danno, quantificato nel caso in esame in Euro 114.035,85, e richiesto a ristoro dell'inadempimento di obbligazione non pecuniaria, va rivalutato alla data di emissione del lodo arbitrale, e sulla somma

rivalutata, dalla data del lodo, decorreranno gli interessi legali sino al soddisfo.

Per concludere, il Collegio arbitrale in esito ai quesiti formulati con i numeri da 1 a 3 da Giarre Parcheggio (come precisati nella prima memoria e aggiornati nella comparsa conclusionale) così decide: il Comune di Giarre è responsabile del ritardo nell'avvio della gestione del parcheggio "Jolanda", avvenuto il 27 dicembre 2010 anziché il 17 agosto 2010, e, per l'effetto, lo condanna a risarcire il danno patito dalla ricorrente Giarre Parcheggio nella misura di Euro 114.035,85, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT sino alla data di emissione del lodo arbitrale, data dalla quale, sulla somma rivalutata, decorreranno gli interessi legali sino al soddisfo.

b) Omesso affidamento dei servizi accessori previsti dalla concessione (servizio ganasce e rimozione auto).

8. Con il punto b), Giarre Parcheggio segnala che i servizi accessori (servizio ganasce e rimozione auto) previsti dall'art.10.2, commi 22 e ss., della Convenzione, avrebbero dovuto cominciare ad essere gestiti, in uno alla gestione degli stalli di parcheggio a raso, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione (dunque a partire dal 29 settembre 2008).

Lamenta, tuttavia, che tali servizi non sono stati ancora oggi affidati al concessionario, chiedendo di conseguenza il risarcimento dei danni per mancati ricavi subiti fino alla data del 31 dicembre 2017 (data aggiornata con la prima memoria al 31 dicembre 2019 e con la memoria conclusionale al 31 maggio 2021), e fino all'emissione del lodo, nonché il risarcimento del danno futuro fino a quando l'ente concedente non adotterà i provvedimenti amministrativi cui è tenuto per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

La società concessionaria quantifica il danno in complessivi Euro 227.662,50 sino al 31 dicembre 2017 (aggiornati, con la prima memoria, ad Euro 276.818,75 sino al 31 dicembre 2019 e, con la memoria conclusionale, ad Euro

311.593,75, sino al 31 maggio 2021) ed in Euro 706.225,00 con riferimento al periodo successivo sino alla scadenza della concessione.

Parte resistente ha sollevato come prima eccezione la natura condizionale della concessione del servizio in ragione del fatto che nell'art.10.2 della Convenzione si prevedeva il rilascio in termini futuri (“*concederà*”) e condizionali (sulla scorta della valutazione del Comune relativa alla garanzia di una maggiore incisività del servizio nella gestione).

Ha, inoltre, contestato come il concessionario abbia richiesto l'avvio del servizio solamente nella conferenza di servizi dell'11 aprile 2012 nella quale consegnava anche la bozza di disciplinare di incarico, restituita dal Comando di Polizia Municipale al R.U.P. in data 23 aprile 2012, e poi da quest'ultimo inviata a Giarre Parcheggi con nota del 23 maggio 2012, senza che da quel momento in poi il R.U.P. abbia avuto contezza degli sviluppi. Lamenta cioè che la società concessionaria non si sia mai veramente attivata per ottenere l'avvio del servizio accessorio e ciò in quanto il territorio non richiedeva l'attivazione di un simile servizio.

Le eccezioni del Comune appaiono in parte infondate per i motivi che seguono.

9. Anzitutto, la corretta lettura del disposto contrattuale evidenzia come l'utilizzo al tempo futuro del verbo concedere non sia legato ad una visione condizionale circa l'assegnazione del servizio rimessa ad una futura valutazione delle garanzie di incisività della gestione (che peraltro avrebbero dovuto essere rimesse all'imprenditore concessionario) bensì solamente all'ancora non avviato servizio di gestione degli stalli a raso.

In secondo luogo, stante il chiaro disposto convenzionale, l'attivazione del servizio accessorio non era rimessa all'iniziativa del concessionario. Non si può quindi affermare un obbligo in tal senso a carico di Giarre Parcheggi. Dalla lettura dell'art.10.2 della Convenzione, si ricava invece che tale obbligo è posto

chiaramente a carico del Comune, il quale, allo “*scopo di garantire una maggiore incisività nella gestione*” doveva concedere al concessionario, “*senza costi a carico di questi, (...) contestualmente all'avvio del servizio di gestione degli stalli a raso, la gestione del servizio rimozione e del sistema di bloccaggio ruote con ganasce*” (così l'art. 10.2 della Convenzione). Il Comune, quindi, era (ed è) tenuto ad adottare i provvedimenti di propria competenza per ottemperare agli obblighi contrattuali.

10. Non ha rilevanza l'eccezione, posta in linea generale da parte resistente, di mancata apposizione di riserve, con relativa quantificazione del mancato guadagno, atte a mettere il Comune nelle condizioni di valutare le condizioni economiche del servizio, in modo da consentirgli di adottare le misure necessarie per evitare la lievitazione dei costi a suo carico, e ciò perché la disciplina delle riserve è codificata per gli appalti nelle opere pubbliche ma non è da ritenersi operante, come già detto *supra*, nelle ipotesi in cui l'opera sia stata realizzata e si passa alla sua gestione, come nel caso di specie.

D'altra parte, l'Ente concedente, a fronte di un proprio comportamento omissivo, che configura un inadempimento contrattuale, non aveva necessità di una espressa riserva per valutare gli effetti economici ed i costi a proprio carico che ne sarebbero potuti conseguire. Né si può ragionevolmente far ricadere tale onere di quantificazione in capo al concessionario che comunque ha più volte sollecitato il Comune ad adempiere ai propri obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione.

11. Oggettivamente, dunque, il comportamento omissivo tenuto dal Comune concedente deve ritenersi provato *ex art.* 115 c.p.c. e si rivela quale inadempimento contrattuale ingiustificato, almeno fino al 23 maggio 2012.

La difesa del Comune resistente evidenzia infatti che la bozza di disciplinare del servizio predisposta da Giarre Parcheggi, modificata dal Comando della Polizia Municipale, è stata inviata dal R.U.P. a Giarre Parcheggi, con nota del 23 maggio

2012 prot. n. 20574, ma è rimasta inevasa.

La difesa di Giarre Parcheggio non contesta questa circostanza, ma sottolinea che la sottoscrizione del disciplinare da parte del Comandante dei Vigili urbani è irrilevante in assenza di una espressa delibera di affidamento del servizio.

A ben vedere, tuttavia, il Comandante dei Vigili urbani aveva la competenza a sottoscrivere il disciplinare, tenuto anche conto dell'esistenza di un atto presupposto come la Convenzione che obbligava l'Ente in tal senso. E, comunque, la Giarre Parcheggio non ha dato riscontro al Comune di Giarre nemmeno per contestare la legittimazione del Comandante dei Vigili Urbani a sottoscrivere il disciplinare. Inoltre, anche in virtù dei principi di collaborazione che devono informare i rapporti tra le parti contrattuali (oltre che, in via generale, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione), Giarre Parcheggio avrebbe dovuto rispondere alla nota con la bozza di disciplinare trasmessa dal R.U.P.

Va evidenziato, però, di contro, che dalla corposa produzione documentale di parte ricorrente (cfr. allegato 15) si evince come la Concessionaria ha reiterato più volte, anche dopo l'invio della bozza di disciplinare, a partire dal 16 ottobre 2013, la richiesta di avvio del servizio accessorio, diffidando ad adempiere il Comune. A queste intimazioni a provvedere non risulta che il Comune abbia mai risposto. Anche in questo caso, però, il principio di collaborazione tra le parti contrattuali imponeva all'Ente concedente di dare riscontro alle diffide della concessionaria, magari sollecitandola a far pervenire le sue osservazioni sulla bozza di disciplinare.

12. Tanto chiarito, il Collegio ritiene che sul punto si possa fare riferimento all'art. 1227, co. 1, c.c.

A tal proposito giova ricordare che, come precisato dalla giurisprudenza, una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore

danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso (Cass., Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11258). In tema di risarcimento del danno, infatti, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto (Cass., ord. 19 luglio 2018, n. 19218; Id., 25 maggio 2010, n. 12714).

Va aggiunto che la distinzione tra il primo e il secondo comma dell'art. 1227 c.c. è stata precisata dalla Suprema Corte nel senso che mentre *“con il primo comma dell'articolo in esame, il legislatore ha inteso regolare l'ipotesi in cui il fatto del danneggiato-creditore interviene a spezzare il legame, a monte, tra comportamento del soggetto agente ed evento, escludendo così la totale imputabilità del fatto all'agente, e dunque limitando la responsabilità di quest'ultimo”*, con *“il secondo comma, al contrario, chiarisce in che modo il fatto del creditore possa influire, a valle, sul diverso rapporto evento-danno, con ciò rendendo non più risarcibili talune delle conseguenze immediate e dirette dell'evento, nonostante sia già stata accertata la piena responsabilità del danneggiante, e sia determinato il risarcimento attraverso il filtro dell'art. 1223 cod. civ.”* (Cass., Sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Id., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1164). In altri termini, il primo comma dell'art. 1227 c.c. *“attiene al contributo eziologico del debitore nella produzione dell'evento dannoso”*, mentre il secondo comma *“attiene al rapporto evento-danno conseguenza, rendendo*

irrisarcibili alcuni danni? (Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1164).

Ebbene, nel caso di specie, Giarre Parcheggi, non dando seguito alla trasmissione della bozza di disciplinare inviata dal R.U.P., fatto incontestato, ha prodotto il verificarsi dell'evento dannoso, spezzando il nesso causale e così escludendo la imputabilità del danno al Comune di Giarre. Si è concretizzata, quindi, l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.

13. Questo almeno fino al 16 ottobre 2013, data della prima diffida ad adempiere inviata da parte ricorrente al Comune di Giarre.

A partire da questa data, il Collegio ritiene che l'evento dannoso sia imputabile, in egual misura, al comportamento di entrambe le parti: a Giarre Parcheggi, che, comunque, nonostante le diffide, non ha dato seguito alla trasmissione della bozza di disciplinare inviata dal R.U.P. manifestando il proprio dissenso motivato; al Comune di Giarre, perché non ha risposto alle ripetute intimazioni di parte ricorrente, che evidentemente palesavano il dissenso di Giarre Parcheggi alla bozza di disciplinare. Il Comune, infatti, come già detto, avrebbe dovuto reagire alle diffide di Giarre Parcheggi, chiedendogli espressamente di esprimersi sulla bozza di disciplinare. Tale comportamento omissivo dell'Ente resistente ha concorso eziologicamente alla produzione del danno.

A partire dal 17 ottobre 2013 si configura pertanto un concorso di colpa nella produzione del fatto dannoso che, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., non può che avere come conseguenza una ripartizione di responsabilità tra le parti.

Di conseguenza, dal 17 ottobre 2013 la responsabilità del Comune va diminuita nella misura che il Collegio ritiene equa e congrua del 50%, tenuto conto della condotta di entrambe le parti nella causazione del danno.

14. A far tempo dall'insorgere dell'obbligo e fino al 23 maggio 2012, invece, il danno è imputabile totalmente al comportamento del Comune di Giarre, non essendo possibile, per i motivi sopra detti, addebitare il non avvio del servizio

accessorio ad una mancata iniziativa e collaborazione della società concessionaria, che non aveva un obbligo in tal senso e che comunque, già a partire dal 3 gennaio 2011, aveva sollecitato il Comune ad attivarsi per l'avvio della gestione del servizio rimozione e del sistema di bloccaggio ruote con ganasce.

15. Il danno è, al contrario, addebitabile totalmente al comportamento di parte istante nel periodo che va dal 23 maggio 2012 (data di invio del disciplinare da parte del R.U.P. a Giarre Parcheggi) al 16 ottobre 2013 (data della prima diffida ad adempiere inviata da Giarre Parcheggi al Comune). In questo periodo, infatti, come detto *supra*, il comportamento omissivo di Giarre Parcheggi, che non ha risposto alla trasmissione della bozza di disciplinare inviata dal R.U.P., ha di fatto prodotto l'evento dannoso.

Il relativo danno non può che essere quantificato, in assenza di prova contraria, in termini di mancato guadagno come da Convenzione e da P.E.F., che, per i motivi sopra detti, costituiscono la predeterminazione convenzionale del plausibile ricavo prodotto dalla gestione dell'attività in concessione.

Sull'ambito temporale dei danni risarcibili

16. Parte ricorrente, con l'atto di accesso arbitrale, chiede il risarcimento del danno subito dalla data del 29 settembre 2008 al 31 dicembre 2017 (data aggiornata con la prima memoria al 31 dicembre 2019 e, con la comparsa conclusionale, al 31 maggio 2021), nonché il risarcimento del danno subito successivamente e fino all'emissione del lodo.

Con riferimento alla circoscrizione dell'ambito temporale dei danni risarcibili, il Comune resistente eccepisce, anzitutto, che la data di sottoscrizione dell'atto di accesso agli arbitri, che fa coincidere con il 14 novembre 2016, fissa il *dies a quo* ai fini della domanda risarcitoria.

Tale precisazione sarebbe rilevante, precisa parte resistente, poiché la Concessionaria avrebbe chiesto il ristoro per “potenziali mancati incassi” in annualità future e successive rispetto alla data di sottoscrizione degli atti.

Chiede, quindi, in via subordinata, al Collegio di accertare e limitare la richiesta di danni sia sotto il profilo temporale, tenendo conto che la domanda è stata formalizzata nel novembre 2016, sia sotto il profilo economico nella minore somma che verrà accertata all’esito del procedimento, sulla base di dati oggettivi e non sulla scorta del contenuto del P.E.F..

Dette eccezioni sono, a parere del Collegio, prive di pregio per i seguenti motivi.

16.1. Anzitutto, in via di mero fatto, non può non evidenziarsi che l’atto di accesso arbitrale è stato notificato il 23 novembre 2018 e che la procura risulta datata 14 novembre 2018, risultando assolutamente evidente che la data (*rectius*, l’anno) apposta in calce all’atto (14.11.2016) sia esclusivamente frutto di un mero *lapsus calami*, anche in ragione del fatto che le domande spiegate sono relative ad asserite inadempienze anche successive a quella data, che la quantificazione del danno risulta attualizzato al 31.12.2017, che in seno all’atto si fa espresso riferimento a fatti successivi al 2016 (cfr. atti di avviso tributari notificati alla fine del 2017).

Sempre in fatto, l’eccezione è pretestuosa con riferimento alla richiesta di risarcimento di danni legati al potenziale mancato incasso, risultando evidente come la domanda risarcitoria sia effettuata in termini di mancato guadagno che non è altro, terminologicamente, che un potenziale mancato incasso. L’eccezione cioè si fonda su di una strumentalizzazione terminologica priva di qualsivoglia valore concreto.

16.2. È da rigettare anche l’eccezione secondo cui la domanda formulata dalla Giarre Parcheggio sia erroneamente avanzata per anni futuri rispetto al 2016 in assenza di domanda di liquidazione del danno futuro. È piuttosto vero il

contrario, conseguendone che nel corso del giudizio arbitrale molti dei danni “futuri” o “potenziali” lamentati sono divenuti attuali e possono essere tenuti in considerazione sino alla data di emissione del lodo arbitrale. L’inadempimento dell’ente continua infatti a produrre danni in capo al Concessionario.

Per quanto riguarda, infine, la parametrizzazione del danno a dati oggettivi e non sul P.E.F., si rinvia a quanto detto nei punti precedenti.

Per tali ragioni il Collegio ritiene che la misura del danno debba essere temporalmente commisurata alla data di emissione del lodo arbitrale

17. Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile, non è necessario doversi disporre consulenza tecnica d’ufficio, come richiesto da parte ricorrente, essendo sufficiente fare riferimento ai parametri sviluppati dalla stessa Giarre Parcheggi nella tabella 3 dell’atto di accesso arbitrale, che, per i motivi sopra detti, forniscono elementi indiziari sufficienti dai quali è possibile dedurre il danno subito attraverso un giudizio prognostico di tipo probabilistico.

In particolare, il Collegio, ai fini della quantificazione del danno, ritiene di dover fare riferimento alla tariffa prevista dalla Convenzione all’art. 10.2, pari a 30 euro, iva inclusa, per ogni operazione di sblocco eseguita dal concessionario. Non ritiene invece di poter far riferimento alla diversa tariffa prevista dal P.E.F., che non può derogare sul punto rispetto alla convenzione (si tratta peraltro di un errore come precisato da parte istante). La tariffa da prendere in considerazione, al netto dell’iva, sarà pertanto di 25 euro.

È ragionevole ed equo poi, come proposto da parte ricorrente, fare riferimento al tasso di riempimento e rotazione previsto dal P.E.F. per il servizio rimozione auto e ganasce, pari allo 0,5%. Si è già detto nel punto precedente che i parametri contenuti nel P.E.F., oltre ad essere ragionevoli, equi ed equilibrati, sono il frutto di una valutazione delle parti e asseverati da un istituto di credito.

Il Collegio non ritiene, invece, di dover applicare per tutto il periodo, come

proposto da parte ricorrente, il parametro di n. 650 stalli, in quanto questi non erano dovuti fino alla data del 17 agosto 2010. Solo a partire da quella data, infatti, è possibile tener conto del numero di n. 650 stalli, così come previsto dall'art. 10.2 della Convenzione, sebbene, come si vedrà nei punti successivi, ciò non è avvenuto per inadempimento contrattuale del Comune. Fino alla data del 17 agosto 2010 si dovrà quindi tener conto degli stalli effettivamente assegnati che, come risulta dalla tabella prodotta da parte ricorrente a pag. 28 della seconda memoria, non contestata dal Comune resistente, ed accertati dal Collegio alla luce della documentazione allegata dalle parti, sono pari a:

Dal	Al	n. stalli
23.10.2008	31.12.2008	543
01.01.2009	25.02.2009	543
26.02.2009	21.05.2009	529
22.05.2009	06.08.2009	554
07.08.2009	31.12.2009	554
01.01.2010	15.07.2010	554
16.07.2010	17.08.2010	558

Pertanto, per il calcolo del danno derivante nei singoli periodi è necessario fare riferimento al numero di giorni di mancato affidamento (con esclusione dei giorni festivi) moltiplicato per: a) la tariffa oraria unitaria prevista dal PEF per il servizio di rimozione auto e ganasce di 25 euro (al netto di Iva); b) il tasso di riempimento e rotazione previsto dal PEF per il servizio di rimozione auto e ganasce (0,5%); c) il numero di posti auto stalli blu a raso.

Va tenuto conto inoltre che, per i motivi sopra detti, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., dal 23 maggio 2012 al 16 ottobre 2013 il danno non è risarcibile mentre a partire dal 17 ottobre 2013 va ridotto del 50%.

Di seguito viene determinato il risarcimento del danno per i singoli periodi:

23.10.2008-31.12.2008:	$56 \times 25 \times 0,5\% \times 543 = 3.801,00$ euro
01.01.2009-25.02.2009:	$46 \times 25 \times 0,5\% \times 543 = 3.122,25$ euro
26.02.2009-21.05.2009:	$70 \times 25 \times 0,5\% \times 529 = 4.628,75$ euro
22.05.2009-06.08.2009:	$65 \times 25 \times 0,5\% \times 554 = 4.501,25$ euro
07.08.2009-31.12.2009:	$122 \times 25 \times 0,5\% \times 554 = 8.448,50$ euro
01.01.2010-15.07.2010:	$162 \times 25 \times 0,5\% \times 554 = 11.218,50$ euro
16.07.2010-17.08.2010:	$28 \times 25 \times 0,5\% \times 558 = 1.953,00$ euro
18.08.2010-23.05.2012:	$535 \times 25 \times 0,5\% \times 650 = 43.468,75$ euro
24.05.2012-08.07.2021:	$2761 \times 25 \times 0,5\% \times 650 = 224.331,25 - 50\% = 112.165,62$

euro

Totale: **193.307,62 euro**

18. Parte ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno futuro che le sarà procurato fino all'adozione da parte dell'Ente concedente dei provvedimenti amministrativi cui è tenuto per il corretto adempimento dell'obbligazione, facendo riferimento alla tabella 4 presentata nell'atto di accesso arbitrale che calcola il danno fino alla data di conclusione della concessione.

Il Collegio ritiene che tale richiesta del danno maturando sino alla scadenza della concessione non sia accoglibile in quanto trattasi di richiesta di liquidazione di danno potenziale piuttosto che di danno futuro.

Invero, mentre il secondo è facilmente liquidabile (così come ormai la giurisprudenza di legittimità consolidata riconosce) facendo riferimento a parametri di capitalizzazione anticipata che attualizzano la misura del danno non ancora realizzatosi ma che certamente si realizzerà quale conseguenza dell'evento dannoso, il danno potenziale non è altrettanto liquidabile in ragione della considerazione primaria per cui non vi è certezza del fatto dannoso che non si è ancora verificato, sebbene possa ritenersi possibile che si verificherà.

La differenza tra le due tipologie di danno risiede cioè nel momento in cui

l'evento dannoso si verifica; mentre nella richiesta di liquidazione di danno futuro il fatto lesivo si è già verificato e si discute di come quantificare il danno futuro ma certo, nella richiesta di liquidazione di danno potenziale manca ancora l'evento lesivo, sicché non può dirsi ancora sorto il diritto risarcitorio preteso.

Nel caso che ci occupa, nulla esclude che il Comune di Giarre, già a partire dall'esito del presente giudizio arbitrale, possa adottare i provvedimenti amministrativi volti a concedere i servizi accessori previsti dal contratto di concessione.

Non è quindi certamente possibile condannare l'Ente resistente al pagamento di una somma di denaro per il danno che potrà subire parte istante fino alla data di conclusione della concessione.

Né è possibile accogliere la richiesta di risarcimento del danno futuro che subirà Giarre Parcheggio fino all'adozione da parte del Comune dei provvedimenti amministrativi cui è tenuto per il corretto adempimento dell'obbligazione. Oltre a quanto sopra detto, non è consentito in questo caso fare ricorso all'*astreinte*, misura prevista dall'art. 614-*bis* c.p.c. e compatibile con la sede arbitrale, mancando nel caso di specie i presupposti individuati dal legislatore per tale istituto, ossia un provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro e una richiesta di parte. In particolare, l'art. 614-*bis* c.p.c. prevede la possibilità di condannare al pagamento di una somma di denaro per il ritardo nell'esecuzione di obblighi di fare infungibili o di non fare. L'*astreinte*, in sostanza, si risolve in uno strumento accessorio volto a garantire l'effettività della condanna principale ed è subordinato ad un'esplicita richiesta di parte. Nel caso di specie manca tuttavia una richiesta in tal senso perché parte istante non ha chiesto la condanna del Comune all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.

In conclusione, il Collegio arbitrale, in relazione ai quesiti da 4 a 6 proposti da

Giarre Parcheggio s.r.l. (come precisati nella prima memoria e aggiornati nella comparsa conclusionale), li accoglie parzialmente ritenendo responsabile, nei limiti indicati in motivazione, il Comune di Giarre dell'inadempimento contrattuale di cui all'art. 10.2, comma 22, della Convenzione, laddove prevede il servizio rimozione e il sistema di bloccaggio ruote con ganasce, condannandolo al risarcimento del danno nella misura di Euro 193.307,62, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT sino alla data di emissione del lodo arbitrale, data dalla quale, sulla somma rivalutata, decorreranno gli interessi legali sino al soddisfo. Non accoglie, per il resto, la domanda di risarcimento del danno potenziale futuro, fermo restando che la domanda potrà essere riproposta se e quando il danno si renderà certo.

c) Mancata integrale assegnazione degli stalli a raso anno 2008.

19. Con il punto c) parte ricorrente si duole del fatto che, nonostante la precisa previsione contrattuale (art.10.2 della Convenzione), in ragione della quale aveva diritto all'assegnazione di n.650 stalli a raso ed a pagamento nell'area del centro storico di Giarre a partire dal trentesimo giorno successivo alla stipula della Convenzione (dunque dal 28 settembre 2008), le siano stati concessi – e solamente a partire dal 28 ottobre 2008 – un numero di stalli a raso inferiore di ben n.107 unità, potendo così usufruire nel 2008 della gestione ritardata di n.543 stalli. Conseguentemente, ha formulato due domande di risarcimento relative, la prima, alla mancata fruizione di n.650 stalli dal 29 settembre 2008 al 28 ottobre 2008 [formulata in via principale in termini di mancati incassi potenziali, per complessivi Euro 87.750,00 (tabella n.5) ed, in via subordinata, in termini di mancati incassi secondo la ridotta percentuale di tasso di riempimento prevista nel P.E.F., per complessivi Euro 26.325,00 (tabella n.6)]; la seconda, alla mancata fruizione dei n.107 stalli non assegnati a far tempo dal 28 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 [anche questa formulata nella duplice versione in termini di

mancati incassi potenziali, per complessivi Euro 30.045,60 (tabella n.7) ed, in via subordinata, in termini di mancati incassi secondo la ridotta percentuale di tasso di riempimento prevista nel P.E.F., per complessivi Euro 9.013,68 (tabella n.8)].

Il Comune di Giarre, nella sua prima memoria autorizzata, ha confermato come siano stati consegnati inizialmente meno stalli dell'originaria previsione di massima, ma ha evidenziato che *“con Verbale di Riunione del 01.10.2007 il Concessionario e l'Amministrazione Comunale hanno convenuto che, dei 650 stalli scaturenti dal Progetto di Finanza, l'avvio della gestione degli stalli (allora pari a 400) avvenisse entro i 180 giorni dalla stipula del Contratto di Concessione (avvenuta il 29.08.2008) e per i rimanenti 250 stalli l'inizio della gestione sarebbe stato concordato tra le parti entro la data di avvio della gestione del parcheggio multipiano di Piazza Jolanda (avvenuta il 27.12.2010)”* e che *“Con Delibera G.M. 112 del 30.11.2010 è stata approvata la rimodulazione degli stalli a raso e individuati di nuovi a pagamento nel territorio comunale, in previsione dell'avvio della gestione del parcheggio multipiano”* ed ha contestato che *“la società è stata messa nelle condizioni di poter espletare il servizio con il massimo vantaggio”*.

Con la seconda memoria ha rilevato che comunque *“si trattava di pochi stalli, poi posizionati su vie del tutto marginali e che in ogni caso avrebbero prodotto un guadagno relativo”*; che *“la società non ha prodotto alcuna mappa relativa alla collocazione degli stalli, né ha fatto una stima (ovviamente supportata da idonea prova) sulla rilevanza economica degli stalli non assegnati”*.

Con la terza memoria, ha poi evidenziato che *“la consegna dei 650 stalli non era perentoria”*; che *“Inoltre la società è stata messa sempre al corrente delle difficoltà circa la consegna degli stalli, difficoltà oggettive, come si evince anche dalla corposa produzione documentale offerta proprio dalla Società”*; che *“la Società ha sempre partecipato alle conferenze di servizi e sempre accettato le modifiche. Tant'è che nessuna delle delibere è stata mai impugnata”*; che *“l'importo richiesto non può essere determinato con le modalità indicate da controparte”*, in quanto, una volta assegnato, lo stallo entra a regime e non può

più produrre ulteriori perdite. Anche nella memoria conclusionale parte resistente ha ribadito tali argomentazioni lamentando che non è dimostrata la circostanza che fonda il risarcimento né è provato il danno.

A fronte delle eccezioni del Comune di Giarre, la ricorrente – nell’ambito della seconda memoria autorizzata - ha precisato la propria domanda (da pag.19 a pag.28), ricostruendo il percorso amministrativo-gestionale dell’assegnazione degli stalli sino al 2019 e producendo una rielaborazione temporale della consistenza della concessione degli stalli a raso in apposita tabella (pag.28), rimasta incontestata dalla difesa del Comune di Giarre. Argomenti ripresi poi nella memoria conclusionale.

20. Per quanto qui rileva, bisogna affermare subito che la domanda formulata dalla ricorrente non sembra accoglibile per non essere documentato alcun inadempimento dell’Ente concedente.

Infatti, dalla chiara formulazione dei primi due commi dell’art.10.2 della Convenzione, risulta evidente come, in effetti, rispetto al numero complessivo di stalli da individuarsi di concerto tra le parti, ve ne fossero di “attuali” al momento della sottoscrizione del contratto di concessione, per i quali la gestione del servizio avrebbe dovuto effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto, mentre per i rimanenti la distribuzione avrebbe dovuto essere concordata entro la data di avvio della gestione del parcheggio. In sostanza, dal combinato disposto degli artt. 6 e 10.2 della Convenzione, si ricava che *“La gestione degli stalli a raso sarà avviata dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione”* (art. 6, comma 3) ma dei 650 stalli totali, come precisato dall’art. 10.2, comma secondo, della Convenzione, solo *“l’avvio della gestione degli attuali avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente concessione”*, mentre la distribuzione dei rimanenti *“sarà concordata tra le parti entro la data di avvio della gestione del parcheggio multipiano di Piazza Jolanda”*. Né la diversa previsione del

P.E.F., richiamata da parte ricorrente, può derogare e imporre obblighi più stringenti rispetto a quanto stabilito nella Convenzione.

Inoltre, dagli atti non può ritenersi raggiunta la prova circa gli stalli già esistenti ed assegnati alla concessionaria.

Ciò preclude la possibilità di valutazione relativa all'esistenza di inadempimento contrattuale da parte del Comune che potrebbe appalesarsi esclusivamente con riferimento agli stalli eliminati e non riassegnati nel periodo immediatamente successivo, in quanto per previsione contrattuale, l'obbligo del Comune di assegnare i n.650 stalli cominciava a decorrere al momento dell'avvio della gestione del parcheggio Jolanda.

In ogni caso, stante la data della deliberazione di G.M. n.175 del 2008 (datata 29 settembre 2008), non vi può essere dubbio che il Comune abbia effettuato l'assegnazione degli stalli nei termini contrattuali e che, da quel momento, le modalità gestionali di assegnazione dovevano essere individuate dalla ricorrente, in quanto così previsto nella convenzione, ed approvate dal Comune concedente.

Pertanto, per il 2008, qualunque sia stato il numero degli stalli assegnati dal Comune in quanto esistenti, in mancanza di prova di loro eliminazione e mancata sostituzione da parte del Comune, non è possibile individuare nessun comportamento in violazione al dettato contrattuale e, dunque, nessun inadempimento del Comune.

In sostanza, se il Comune ha assegnato n.626 stalli nel termine contrattuale, se il mancato tracciamento di n.43 stalli dipese da fattori di natura tecnico gestionale (come da comunicazione del 30 ottobre 2008, allegato 16 della ricorrente) non imputabile al Comune, se per previsione contrattuale il numero di stalli rimanenti sino a n.650 avrebbero dovuto essere individuati di concerto tra le parti entro la data di avvio della gestione del parcheggio Jolanda, se l'avvio di tale

gestione per stessa ricostruzione della ricorrente avrebbe dovuto avvenire entro il 17 agosto 2010, sino a quest'ultima data non può appalesarsi alcun inadempimento del Comune e, dunque, nessun fatto lesivo in danno della ricorrente.

Il motivo non può quindi trovare accoglimento e il Collegio dichiara il rigetto dei quesiti da 7 a 9 formulati da Giarre Parcheggio s.r.l. (come precisati nella prima memoria e aggiornati nella comparsa conclusionale).

d) Mancata integrale assegnazione stalli anni 2009/2010.

e) Mancata assegnazione stalli negli anni 2011 e successivi.

21. Le due domande di cui ai punti d) ed e), poiché relative al medesimo preteso inadempimento protrattosi nel tempo rispetto alla medesima clausola contrattuale, possono essere trattate congiuntamente.

Per quanto appena detto nella disamina del quesito precedente, la domanda risarcitoria non è accoglibile per gli stalli non assegnati rispetto al numero di 650 previsto contrattualmente a partire dal quindicesimo giorno successivo all'emissione del certificato di collaudo (cioè entro il 17 agosto 2010), in quanto non esisteva un obbligo contrattuale del Comune concedente di assegnazione di stalli superiori a quelli già assegnati con delibera di G.M. n.175 del 29 settembre 2008; non è, peraltro, imputabile al Comune il mancato tracciamento di n.43 stalli per ragioni tecnico gestionali (la ricorrente, del resto, non sembra attribuirne la responsabilità al Comune resistente).

Invero, solamente per i n.14 stalli eliminati in Piazza Mazzini con delibera di G.M. 26 febbraio 2009 n.5 potrebbe porsi un problema di inadempimento in ragione della loro eliminazione da parte del Comune dopo l'avvenuta assegnazione a termini di contratto.

E però, come detto, non esisteva un obbligo contrattuale del Comune di assegnazione di stalli in misura superiore a quelli esistenti (c.d. "attuali") al

momento della sottoscrizione della convenzione [che il Comune sembra individuare in n.400 (cfr. prima memoria autorizzata, pag.21) e che la ricorrente non individua, ritenendo esistere l'obbligo del Comune di assegnare n.650 stalli sin dal momento della sottoscrizione del contratto]; in mancanza di prova circa il numero di stalli assegnati al momento della sottoscrizione della convenzione (quelli cioè a quel tempo esistenti ed "attuali"), non è possibile, pertanto, ritenere esistere un inadempimento contrattuale da parte del Comune e di conseguenza il diritto al risarcimento del danno della società concessionaria. Per questo motivo non si può nemmeno tener conto del rilievo della ricorrente in ordine ai n.40 stalli insistenti sulla via Teatro non realizzati perché il fondo stradale non è asfaltato.

Peraltro, come è dato evincersi dalla comunicazione della Giarre Parcheggi del 3 gennaio 2011, protocollata dal Comune concedente in data 4 gennaio 2011 (cfr. allegato 15 società ricorrente, denominato "Riord. Stalli a raso-rimoz.3-1-11"), la concessionaria non aveva rimostranze verso il Comune circa l'adempimento del dettato contrattuale sul punto, risultando dalla predetta comunicazione che, anzi, a seguito di proposta di sistemazione degli stalli da essa formulata il 18 febbraio 2010, a seguito del confronto che su tale proposta ne è derivato anche con le categorie produttive nonché in ragione della definizione della nuova ripartizione degli stalli in apposito tavolo tecnico tenutosi il 14 luglio 2010, le parti avevano raggiunto convenzionalmente la definizione della problematica della identificazione degli stalli, del loro numero e collocazione e delle aree di carico e scarico (costituente quella che è stata la "prima rimodulazione degli stalli a raso"), i cui risultati erano stati sottoposti dalla Giarre Parcheggi al Comune di Giarre con nota del 16 luglio 2010 (allegato 88a zip, doc.07, della società ricorrente).

Solo con la successiva deliberazione di G.M. n. 112 del 30 novembre 2010, il

Comune si sarebbe reso inadempiente agli accordi raggiunti.

Ed in effetti, l'art.10.2 della convenzione prevede espressamente che la determinazione degli stalli a raso sarebbe dovuta avvenire *“secondo le modalità individuate dal concessionario e sottoposte all'approvazione della concedente, con delibera di Giunta Municipale”*.

Proprio nelle premesse della detta deliberazione di G.M. n.112/2010, si evince come la Giarre Parcheggi abbia sottoposto il progetto di riordino degli stalli con la citata nota del 16 luglio 2010 e come il Comune abbia ritenuto di approvarlo ma con rimodulazione *“secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale”*. Conseguentemente, è da questa delibera di mancato recepimento della determinazione convenzionale (secondo la prospettazione di parte ricorrente) ma comunque del progetto di riordino formulato, che può parlarsi di inadempimento contrattuale da parte del Comune resistente.

A quella data, la Giarre Parcheggi, gestiva n.594 stalli (come da allegato 88b zip, doc.08) in essi compresi n.40 stalli in Via Teatro, mai attivati per impossibilità di tracciamento della segnaletica orizzontale.

La detta delibera è stata contestata dalla Giarre Parcheggi con la citata comunicazione del 3 gennaio 2011, protocollata dal Comune concedente in data 4 gennaio 2011 (cfr. allegato 15 società ricorrente, denominato *“Riord. Stalli a raso-rimoz.3-1-11”*) e lo stato degli stalli a raso in gestione è stata oggetto di due riunioni tra le parti tenutesi il 24 febbraio 2011 ed il 7 marzo 2011, nelle quali si è determinata l'assegnazione di n.88 stalli mancanti in quanto mai tracciati (tra i quali i n.40 stalli di via Teatro, n.17 stalli non tracciati per ragioni tecniche e n.31 stalli eliminati per richiesta del Comune nella riunione del 24 febbraio 2011) per fatto non imputabile alla concessionaria, come riconosciuto nell'ambito del verbale di riunione del 7 marzo 2011 anche dal Comune sottoscrittore.

In conseguenza di tali riunioni, la Giunta Municipale con delibera n.47 del 29

marzo 2011 (seconda rimodulazione degli stalli a raso) ha riassegnato i n.650 stalli frutto dell'accordo raggiunto.

Sino a questa data la concessionaria ha gestito n.593 stalli a raso.

Per non dilungarsi nella ricostruzione storica e quantitativa del numero di stalli a raso, tempo per tempo, rimasti in gestione della ricorrente, è sufficiente richiamarsi alla tavola di pag.28 della seconda memoria autorizzata depositata dalla società ricorrente che ripercorre dettagliatamente lo stato gestionale sulla scorta di documentazione puntuale (ed in parte prodotta anche dal Comune resistente) con la precisazione che la stessa è rimasta storicamente non contestata da quest'ultimo (anche con riferimento al numero degli stalli).

Dalla ricostruzione e dalla documentazione versata in atti si evince chiaramente che – nonostante l'assegnazione del numero previsto in convenzione di stalli a raso da parte del Comune su proposta della ricorrente – gli stalli effettivamente remunerativi, in astratto, per la concessionaria siano stati n.558 al 17 agosto 2010, n.593 al 1 gennaio 2011 e n.542 dal 22 aprile 2011 al 5 dicembre 2016.

La richiesta risarcitoria per inadempimento contrattuale formulata dalla concessionaria, conseguentemente, a partire dal 17 agosto 2010 può trovare accoglimento sebbene limitatamente a quei periodi nei quali può essere individuato un comportamento della P.A. che si ponga come tale e cioè come in violazione dell'assegnazione degli stalli a raso individuati e proposti dalla concessionaria ovvero di eliminazione degli stalli già concessi (sino alla loro riassegnazione in luogo diverso ed accettato dalla concessionaria).

Non può, infatti, vedersi inadempimento contrattuale da parte del Comune in quei periodi nei quali abbia deliberato in aderenza alla proposta della concessionaria, anche se in sede esecutiva di tracciamento degli stalli molti di essi siano rimasti non attivati per causa di natura tecnica e non volontaristica. È questo il caso dei 57 stalli nel periodo 01/12/2010-29/03/2011, che, sebbene

assegnati, non sono stati istituiti e quindi tracciati per fatti non imputabili alla concessionaria e conseguenti ai lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale compresa l'installazione di parcometri (come si evince dai verbali di riunione del 24 febbraio 2011 e del 7 marzo 2011).

21.1. Fatto questo discrimine, il Collegio ritiene che sia stata raggiunta la prova dell'inadempimento del Comune relativamente alla mancata fruizione da parte della concessionaria, per inadempimento del concedente, del seguente numero di stalli:

n.92 stalli dal 18/08/2010 al 30/11/2010, perché non assegnati;

n.105 stalli dal 28/05/2011 (si ritiene di dover far partire la data trenta giorni dopo la data, 28 aprile 2011, in cui è stata inviata la rimodulazione da parte di Giarre Parcheggi, per tener conto del tempo di risposta dell'ente concedente) al 05/12/2016, per mancata sostituzione degli stalli venuti meno a seguito della scadenza del Protocollo d'intesa con il Presidio Ospedaliero di Giarre; stalli non riassegnati secondo le modalità previste dall'art. 10.2 della Convenzione;

Per tali stalli non rileva l'eccezione del comune resistente secondo cui i minori stalli assegnati sarebbero stati compensati con altri maggiormente redditizi, sia perché ciò non è dimostrato sia perché tale compensazione non è prevista nella convenzione e non è stata concordata con il concessionario.

21.2. Il debito risarcitorio da mancata fruizione di stalli è stato riconosciuto, oltretutto, sia dal Responsabile Unico del Procedimento in rappresentanza del Comune concedente nella conferenza dei servizi del 11 gennaio 2016 (nella misura di Euro 230.869,20 maturati e fatturati per stalli preclusi al 29 dicembre 2011) che dal Commissario straordinario nella sua deliberazione n. 31 dell'8 giugno 2016. Non risulta tuttavia dagli atti che tali fatture siano state pagate, in caso contrario tale importo andrà detratto dal risarcimento.

21.3. È evidente poi il nesso di causalità, in quanto il danno non si sarebbe

verificato senza l'inadempimento del Comune.

Quanto alla misura del danno, il Collegio ritiene che essa debba essere commisurata al numero di stalli non assegnati moltiplicato per: a) il numero di giorni di mancata assegnazione (esclusi i festivi); b) la tariffa oraria unitaria, al netto di IVA, prevista dal P.E.F. rivalutata secondo le variazioni ISTAT, come previsto dall'art.10.2 della convenzione e nei limiti della domanda (euro 0,59 per l'anno 2010; euro 0,61 per l'anno 2011; euro 0,62 per l'anno 2012; euro 0,64 per gli anni 2013/2016); c) il numero di ore di sfruttamento giornaliero (10); d) la percentuale di rotazione e riempimento come previsto dal P.E.F. (30%).

Questi parametri, indicati da parte ricorrente nell'atto di accesso arbitrale, forniscono, a parere del Collegio, elementi indiziari sufficienti dai quali è possibile dedurre il danno subito attraverso un giudizio prognostico di tipo probabilistico. Si rigetta pertanto l'eccezione di parte resistente secondo cui il danno non sarebbe stato provato. Né si ritiene necessario doversi disporre consulenza tecnica d'ufficio.

Di seguito viene determinato il risarcimento del danno per i singoli periodi:

dal 18 agosto 2010 al 30 novembre 2010 (n. 92 stalli; n. 89 giorni; tariffa oraria: 0,59 euro): $92 \times 89 \times 0,59 \times 10 \times 30\% = 14.492,76$ euro

dal 28 maggio 2011 al 31 dicembre 2011 (n. 105 stalli; n. giorni 182; tariffa oraria: 0,61 euro): $105 \times 182 \times 0,61 \times 10 \times 30\% = 34.971,30$ euro

dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 (n. 105 stalli; n. giorni 302; tariffa oraria: 0,62 euro): $105 \times 302 \times 0,62 \times 10 \times 30\% = 58.980,60$ euro

dal 1 gennaio 2013 al 5 dicembre 2016 (n. 105 stalli; n. giorni 1191; tariffa oraria: 0,64 euro): $105 \times 1191 \times 0,64 \times 10 \times 30\% = 240.105,60$ euro

Totale: **348.550,26 euro**

Il Collegio accoglie quindi parzialmente e nei termini indicati in motivazione i quesiti da 10 a 15 proposti da Giarre Parcheggi s.r.l. (come precisati nella prima

memoria e aggiornati nella comparsa conclusionale) e condanna il Comune di Giarre a risarcire il danno patito dalla ricorrente Giarre Parcheggio nella misura di Euro 348.550,26, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT sino alla data di emissione del lodo arbitrale, data dalla quale, sulla somma rivalutata, decorreranno gli interessi legali sino al soddisfo.

f) Omesso versamento delle somme spettanti al Concessionario per ogni singolo accertamento di violazione del C.d.S. ed omessa rendicontazione dei verbali oblati.

22. Con il punto f), la società Concessionaria contesta al Comune di Giarre la violazione del disposto dell'art.10.2, commi 16 e 18, della Convenzione, che prevedono il pagamento da parte del Comune di Giarre in favore del Concessionario di un diritto forfettario fisso pari ad Euro 6,00 per ogni violazione contestata ed oblata nei confronti di veicoli che hanno occupato gli stalli senza pagamento della tariffa oraria ovvero hanno precluso il libero utilizzo degli stalli, nonché l'obbligo del Comando dei Vigili Urbani, una volta verificata la corrispondenza tra numero dei verbali levati con le ore indicate, di consentire la contabilizzazione trimestrale di tali crediti.

In particolare, ha evidenziato:

- 1) la violazione dell'obbligo di pagamento delle fatture emesse a tale titolo dal concessionario, su segnalazione dei verbali oblati da parte del Comando dei Vigili Urbani, per un ammontare di complessivi Euro 47.838,00;
- 2) la possibilità di elevare verbali per l'ipotesi di occupazione degli stalli successivamente alla scadenza del *ticket* di pagamento orario, in violazione del diritto del concessionario, previsto dall'art. 3, comma 4, punto 2, che invece gli assicurava tale possibilità in quanto – con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 18 marzo 2014 – l'ente concedente ha approvato il Regolamento per l'uso dei parcheggi a raso a pagamento che esclude la sanzionabilità di tale violazione.

La Concessionaria ha quantificato il relativo danno, per il periodo compreso tra il 29 settembre 2008 (data di inizio dell'attività di gestione del servizio contravvenzioni) ed il 31 dicembre 2017, in Euro 157.032,70 (valore aggiornato ad Euro 194.582,50 con la prima memoria che ha allungato il periodo preso in considerazione al 31 dicembre 2019 e ad Euro 212.849,86 con la memoria conclusionale che ha aggiornato il dato al 31 maggio 2021), parametrati al numero di giorni di gestione del servizio, alla misura del diritto forfettario al netto d'I.V.A., al numero di stalli previsti dal contratto di concessione (n. 650), al tasso di riempimento da P.E.F. (30%), detratto l'importo delle fatture pagate per tale servizio da parte del Comune nel citato periodo.

Il Comune, di contro, ha eccepito la mancata impugnazione del Regolamento comunale per l'uso dei parcheggi a raso e dunque l'accettazione dello stesso da parte della concessionaria, nonché di aver posto in essere tutte le attività necessarie per procedersi agli accertamenti delle violazioni al C.d.S., essendo piuttosto esso, viceversa, ad aver subito notevoli danni dall'erronea rilevazione delle infrazioni stradali da parte degli operatori della società.

La domanda, a parere del Collegio, può trovare parziale accoglimento nei limiti che seguono.

23. Anzitutto, va evidenziato come vi sia stato un riconoscimento esplicito da parte del Comune di Giarre (a mezzo del suo R.U.P.) del credito della Concessionaria per Euro 47.838,00, per le fatture a tale titolo già emesse e non pagate (cfr. allegato 26 alla seconda memoria autorizzata di Giarre Parcheggi – Verbale Conferenza di Servizi dell'11/01/2016) e precisamente le fatture n.1964 del 22 dicembre 2010 di Euro 42.192,00, n.69 del 12 maggio 2011, di Euro 4.914,00, e n. 131 del 31 dicembre 2011, di Euro 732,00.

Le richiamate fatture, oltretutto, sono state emesse sulla scorta delle comunicazioni ricevute, a tal uopo, dal Comando della Polizia Municipale di

Giarre (cfr. allegato 82zip alla seconda memoria autorizzata di Giarre Parcheggio – 36 nn.1, 2 e 3).

Ne consegue che la società ha maturato il diritto al pagamento dell'importo di € 47.838,00, oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo rispetto alla data di scadenza di pagamento delle fatture al soddisfo.

24. Per quanto riguarda l'eccezione di parte ricorrente in ordine al Regolamento comunale per l'uso dei parcheggi a raso a pagamento (adottato con delibera di Consiglio comunale n. 18/2014), va evidenziato che l'art. 3, comma 4, punto 2, della Convenzione fa riferimento ai diritti del concessionario e tra questi vi include il diritto di elevazione delle contravvenzioni in relazione ai veicoli in divieto di sosta in tutta l'area del centro abitato. In nessuna parte del Regolamento in questione si legge che tale diritto è precluso. Non vi è pertanto violazione del contratto.

Va aggiunto che il predetto Regolamento comunale, all'art. 12, dispone che nel caso in cui la sosta si dovesse protrarre oltre l'orario corrispondente all'importo pagato, si configura un'inadempienza contrattuale, rinviando alla normativa vigente. Il Regolamento stabilisce, altresì, che con successivo accordo i contraenti hanno la possibilità di stabilire un regime di tolleranza per il tempo necessario per la regolarizzazione del *ticket*. In sostanza, il Regolamento in esame non lascia la fattispecie qui controversa del tutto sprovvista di tutela, ma semplicemente opera un rinvio alla normativa per inadempienza contrattuale.

In ogni caso, la Società ricorrente, se riteneva che il Regolamento fosse in contrasto con gli obblighi contrattuali, ben avrebbe potuto, come evidenziato dalla difesa di parte resistente, sindacare lo stesso innanzi al giudice amministrativo o quantomeno chiedere all'Amministrazione di intervenire in autotutela.

Va ricordato, infatti, che l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti a

garanzia delle posizioni di interesse legittimo o diritto soggettivo, va valutata alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, per l'esclusione o la mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3).

Nel caso di specie, i danni lamentati si sarebbero potuti evitare se la società ricorrente si fosse tempestivamente avvalsa degli strumenti giudiziali o stragiudiziali predisposti dall'ordinamento ed avesse posto in essere le ulteriori iniziative esigibili in base al canone della buona fede.

L'inerzia protratta per così lungo tempo da parte di Giarre Parcheggi integra pertanto una chiara violazione degli obblighi cooperativi che gravano sul creditore danneggiato (o che presume di essere danneggiato), con la conseguenza che il comportamento del ricorrente ha assunto un ruolo eziologico decisivo nella produzione del lamentato pregiudizio.

Fermi restando gli assorbenti rilievi di cui sopra, si può aggiungere che il ricorrente non ha peraltro dimostrato il pregiudizio patito, riguardando il danno lamentato solo la sanzionabilità dello stazionamento per periodi superiori a quelli già coperti dal *ticket*. Aspetto che non si evince dalla tabella n. 13 riportata nell'atto di accesso arbitrale e nella comparsa conclusionale, ove la società ricorrente si limita a fare generico riferimento al tasso di riempimento e rotazione in % previsto dal P.E.F. per il servizio di rimborso delle contravvenzioni.

Per questi motivi, l'eccezione non può essere accolta.

Per cui il Collegio, in relazione ai quesiti da 16 a 18 proposti da Giarre Parcheggi s.r.l. (come precisati nella prima memoria e aggiornati nella comparsa conclusionale), rigetta l'istanza di risarcimento dei danni quantificati in Euro 212.849,86 mentre riconosce il diritto al pagamento delle fatture n.1964 del 22 dicembre 2010 di Euro 42.192,00, n.69 del 12 maggio 2011, di Euro 4.914,00, e

n. 131 del 31 dicembre 2011, di Euro 732,00, per un importo totale di Euro 47.838,00, oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 dal giorno successivo rispetto alla data di scadenza di pagamento delle fatture al soddisfo.

g) Violazione dell'art. 3, comma 4, punto 3, della Convenzione – danni conseguenti

25. Con il motivo di cui al punto g), il ricorrente denuncia la violazione da parte del Comune di Giarre dell'art. 3, comma 4, punto 3, della Convenzione, ai sensi del quale al concessionario è riconosciuto come diritto: *“il divieto permanente di sosta nelle strade adiacenti la piazza Jolanda e la piazza Duomo”*.

In particolare, il ricorrente sostiene che il Comune di Giarre, da un lato, non ha rispettato formalmente l'obbligo correlato al diritto, attraverso la mancata apposizione nelle aree indicate dalla disposizione della relativa segnaletica stradale; dall'altro, nelle aree in cui lo ha astrattamente rispettato, lo ha violato nella sostanza, nella misura in cui ha sistematicamente omesso di controllare, mediante il proprio corpo di polizia municipale, che il divieto di sosta su dette aree fosse rispettato, nonostante i ripetuti inviti del concessionario, così da cagionare un “danno conseguente” a quest'ultimo. Parte ricorrente lamenta infatti che il Comune, consentendo la “c.d. sosta selvaggia” nelle aree adiacenti al parcheggio di piazza Jolanda gestito dal concessionario, avrebbe reso di fatto non conveniente l'uso di tale parcheggio da parte degli utenti, determinando un mancato guadagno per il concessionario.

La difesa del Comune di Giarre contesta la domanda della ricorrente e ne eccepisce la genericità, ritenendola fondata sulla mera affermazione che il Comune di Giarre avrebbe consentito la c.d. “sosta selvaggia”. Eccepisce invece che l'Ente comunale ha sempre combattuto la sosta in violazione delle aree appositamente dedicate, aggiungendo che la zona adiacente al parcheggio di piazza Jolanda, anche per la sua conformazione, non è un'area in cui questo

fenomeno si è verificato.

La domanda di parte istante non può essere accolta per i motivi che seguono.

26. Sul punto va anzitutto osservato che non può essere risarcito il danno derivante dall'inattività del Comune nel sanzionare le autovetture in divieto di sosta (inadempienza dimostrata dalle numerose foto allegate da parte ricorrente), anche se si tratta di un comportamento omissivo senz'altro censurabile.

Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, in questi casi l'inadempimento non può essere fatto valere in quanto l'attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni di illeciti con sanzione punitiva (amministrativa o penale) non è deducibile a oggetto di obbligazioni, ossia di doveri specifici nei confronti di soggetti determinati e, anzi, il negozio che ciò prevedesse sarebbe nullo per contrarietà all'ordine pubblico; pertanto, l'eventuale inerzia del comune nella irrogazione delle sanzioni non configura alcun inadempimento contrattuale ma, se del caso, illecito amministrativo o penale dei soggetti deputati all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni stesse (così Trib. Lanciano, 21 agosto 2018, n. 299).

27. Parte ricorrente, tuttavia, contesta al Comune di Giarre di non aver rispettato il diritto previsto dalla Convenzione di “*divieto permanente di sosta nelle strade adiacenti la piazza Jolanda e la piazza Duomo*”. In particolare, Giarre Parcheggi contesta al Comune di non aver provveduto ad apporre il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l'area limitrofa al parcheggio ed alla Piazza Duomo così come previsto in forza del documento allegato al contratto, intitolato “*Regimentazione del Traffico nell'area direttamente interessata dall'esercizio del Parcheggio*” (cfr. allegato 35 dell'atto di accesso arbitrale), approvato col progetto esecutivo mediante delibera di Giunta comunale n. 73 del 22 giugno 2009 (cfr. allegato 36 dell'atto di accesso arbitrale). Con la comparsa conclusionale, parte ricorrente contesta altresì al Comune di non aver adottato altri adempimenti relativi alla

mobilità e alla sosta previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Ed invero, il Comune di Giarre non documenta di aver provveduto ad apporre il divieto di sosta permanente in tutta l'area limitrofa al parcheggio ed alla Piazza Duomo.

Tuttavia, l'inadempimento contrattuale (mancata apposizione del divieto di sosta permanente in tutta l'area limitrofa al parcheggio ed alla Piazza Duomo) non sembra sufficientemente delineato dalla Giarre Parcheggi, che si limita ad enunciarlo senza specificare esattamente il numero e il nome delle vie in cui tale obbligo non è stato rispettato, la loro estensione, il numero di stalli coinvolti, e così via. Peraltro, dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti (e, specialmente, dalla stessa parte resistente) emerge la sussistenza della segnaletica verticale di divieto di sosta nelle vie fotografate, il che fa presumere che l'obbligo di vietare permanentemente la sosta nelle strade adiacenti la piazza Jolanda e la piazza Duomo sia stato, almeno in parte, rispettato dal Comune.

28. Inoltre, dall'atto di accesso arbitrare e dalle memorie successive non appare sufficientemente provato il danno conseguente.

Come si è detto *supra*, nella responsabilità contrattuale non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve anche essere provato, almeno per indizi, il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass., 5 marzo 1973, n. 608; Id., Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24632).

L'attore deve cioè fornire la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta.

Nel caso di specie, con riferimento al quesito in esame, tale prova non è stata raggiunta, in quanto la società ricorrente non fornisce sul punto elementi indiziari sufficienti atti a dimostrare i guadagni che il presunto inadempimento

del Comune ha impedito di realizzare, né questi elementi si ricavano dalle tabelle prodotte nell'atto di accesso arbitrale e nella prima memoria, che fanno sostanzialmente riferimento ai mancati incassi rispetto ai ricavi previsti dal P.E.F. ma non dimostrano quanto l'inadempimento in questione (non dettagliato) abbia influito su tali ricavi.

29. Né si può accettare la richiesta, invero generica, di parte ricorrente di una consulenza tecnica posto che tali dati dovevano essere individuati e indicati dal ricorrente, attraverso una idonea produzione documentale, senza necessità di un intervento da parte del consulente tecnico. Non si tratta infatti di dati complessi che richiedono speciali cognizioni tecniche tali da giustificare l'ausilio di un consulente. Ben sarebbe stato possibile, infatti, a parte ricorrente fornire più puntuali indizi di prova ed elementi probatori (ad esempio, quantificare il numero di parcheggi per i quali non si è provveduto ad apporre il divieto di sosta, ecc.) atti a supportare l'assunto del danno subito. La consulenza, del resto, non può essere richiesta per la verifica di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, devono necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. 14 febbraio 2006, n. 3191; Id. 5 luglio 2007, n. 15219).

Per questi motivi, i quesiti da 19 a 21 proposti da Giarre Parcheggi s.r.l. (come precisati nella prima memoria) non possono trovare accoglimento e il Collegio ne dichiara il rigetto.

h) Danni indiretti

30. Con il motivo di cui al punto h), parte ricorrente lamenta di aver subito un danno indiretto per effetto degli inadempimenti del concedente rappresentati nei punti precedenti.

In particolare, tali inadempimenti avrebbero determinato gravi danni economici in capo alla società concessionaria e, conseguentemente, le avrebbero impedito

di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte con il Credito Siciliano s.p.a. (l'istituto di credito che ha finanziato la realizzazione dell'opera) determinando il maturare degli interessi. Secondo il piano di rimborso indicato nel P.E.F., infatti, la società avrebbe dovuto ripagare le rate del finanziamento concesso con i ricavi derivanti dalla gestione dell'opera.

Di contro, la difesa del Comune di Giarre evidenzia che l'Ente comunale non era a conoscenza della situazione debitoria della società concessionaria e che negli anni ha effettuato tutti i pagamenti dovuti alla società.

Il motivo non può essere accolto.

A prescindere dal fatto che gli inadempimenti si siano verificati o meno (e come visto non tutti sono inadempimenti addebitabili al Comune), va evidenziato che ai sensi dell'art. 1223 c.c. è risarcibile solo il danno che è conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento, secondo il criterio della regolarità causale.

Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, tale criterio deve intendersi nel senso che nel risarcimento sono ricompresi anche i danni indiretti e mediati, ma esclusivamente qualora si presentino come effetto normale dell'inadempimento. In questa prospettiva, i danni indiretti o mediati sono risarcibili solo se *“rientrano nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verifica rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza”* (Cass., Sez. II, 9 dicembre 2015, n. 24850; Cass., 6 marzo 1997, n. 2009).

Nel caso di specie non appare dimostrato il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno indiretto, secondo il criterio di regolarità causale, ovvero che il danno economico subito dalla concessionaria per effetto del mancato pagamento delle rate del mutuo all'istituto di credito e successiva maturazione degli interessi sia la normale e prevedibile conseguenza degli inadempimenti contrattuali del Comune di Giarre.

Non vi è alcuna evidenza causale in tal senso, anche considerando il tipo di operazione economica posta in essere dalle parti (*project financing* finalizzato ad una concessione di costruzione e gestione), che fa gravare sul concessionario il rischio operativo.

Per questi motivi i quesiti da 22 a 24 proposti da Giarre Parcheggi s.r.l. (come precisati nella prima memoria e aggiornati nella comparsa conclusionale) non possono trovare accoglimento e il Collegio ne dichiara il rigetto.

i) Illegittima riscossione dei tributi non previsti in convenzione.

31. Con il motivo di cui al punto i) la società ricorrente lamenta che, a partire dal 2012, il Comune di Giarre gli ha richiesto, in relazione al parcheggio di Piazza Jolanda e agli stalli affidati, il pagamento per il periodo compreso tra il 2008 e il 2016 delle imposte relative a Tosap, Tari, Tarsu e Tares (per un importo complessivo pari ad euro 2.309.383,74). Parte istante ritiene tali somme non dovute, in quanto non previste in alcuna voce relativa ai costi dell'opera nell'ambito del P.E.F.

Di contro, la difesa del Comune di Giarre eccepisce sul punto il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, affermando che un tale accertamento spetti alla Commissione tributaria. A conforto, la parte allega documentazione relativa a giudizi pendenti sui tributi da cui risulta che il Giudice Tributario ha riconosciuto la propria competenza ed ha anche ritenuto dovute le tasse, con sentenze già esecutive nei confronti di Giarre parcheggi.

Il motivo non può essere accolto.

32. Invero, è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che *“La giurisdizione delle Commissioni tributarie, cui sono devolute ‘tutte le controversie’ in materia di imposte e tasse, è una giurisdizione esclusiva di carattere generale, ovvero sia estesa, senza limitazioni, ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo”* (Cass., Sez. Un., 15 maggio 2007 n. 11082). In altre parole, *“Costituisce, ormai, principio affermato che con l’art. 12,*

comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (secondo cui ‘appartengono alla giurisdizione Tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie’) la giurisdizione Tributaria è divenuta – nell’ambito suo proprio – una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si controverta di uno specifico rapporto tributario, o di sanzioni inflitte da uffici tributari?’ (Cass., 11 maggio 2012, n. 7344; cfr. anche Cass., Sez. Un., 19 giugno 2015, n. 12759).

Va anche richiamato l’art. 2, co. 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, nella versione attuale (come modificato e integrato), dispone espressamente che: *“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.*

Successivamente, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma di questo articolo *“nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”* (Corte cost., 14 maggio 2008, n. 130).

Dunque, ogni atto adottato dall’ente impositore che comporti una specifica pretesa tributaria è impugnabile, in via esclusiva, davanti al Giudice Tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale nelle controversie relative ai rapporti tributari.

Dalle domande proposte da parte istante emerge chiaramente che il *petitum* sostanziale della pretesa azionata è riferito ad una verifica di legittimità

dell'attività impositiva ed esattiva posta in essere dal Comune, dunque, per sua stessa natura, appartenente alla giurisdizione del Giudice Tributario.

Del resto, sul difetto di giurisdizione del Collegio arbitrale nulla è stato eccepito da Giarre Parcheggi, che anzi ha già fatto ricorso in passato, per le questioni qui in esame, alla Commissione tributaria, come si evince dall'allegato H di parte resistente.

Deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Collegio adito.

33. Fermo restando l'assorbente rilievo di cui sopra, si può aggiungere che, a ben vedere, le censure sollevate da parte ricorrente hanno ad oggetto diritti indisponibili, e quindi non compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c. Occorre ricordare, infatti, il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria in virtù del quale l'amministrazione non può tramite accordi rinunciare ai tributi che gli sono dovuti in base alla legge.

Non rileva pertanto l'eccezione sollevata da Giarre Parcheggi secondo cui nel P.E.F., con riguardo ai tributi in rapporto ai quali sussiste la potestà regolamentare dell'Ente, è stato previsto un costo esclusivamente per la Tassa rifiuti solidi urbani per un ammontare di circa 1.500,00 euro annui, ben inferiore a quello preteso dal Comune di Giarre con i vari atti impositivi susseguitisi nel tempo.

Per questi motivi, il Collegio, in relazione ai quesiti da 25 a 29 proposti da Giarre Parcheggi s.r.l. (come precisati nella prima memoria e aggiornati nella comparsa conclusionale), dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

1) violazione dell'art. 15 della Convenzione

34. Con il motivo di cui al punto 1) parte ricorrente chiede anzitutto se la revisione sia stata correttamente formulata e se il Comune di Giarre si sia reso inadempiente delle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi dell'art. 15 della Convenzione relativo alla revisione della concessione. Giarre Parcheggi rileva

l'esistenza del presupposto richiesto dall'art. 15 del contratto di concessione, ossia il mutamento delle condizioni economico finanziarie, affermando che lo stesso è cagionato esclusivamente dagli inadempimenti del concedente e lamentando un disavanzo di 3.582.599,11 euro.

La società ricorrente si ritiene legittimata ad effettuare la richiesta di revisione all'odierno Collegio sulla base del fatto che, dopo aver sollecitato in tal senso il Comune di Giarre, con domanda di revisione del 28 marzo 2018, quest'ultimo non ha assunto nessuna determinazione al riguardo, né ha attivato il relativo procedimento previsto dall'art. 15 della Convenzione che, in caso di disaccordo tra le parti, impone al responsabile del procedimento di investire della questione un Collegio arbitrale appositamente nominato.

In particolare, parte ricorrente chiede all'odierno Collegio di pronunciarsi sulle richieste formulate con la domanda di revisione del 28 marzo 2018, ove *“Al fine di assicurare il riequilibrio alla data del 31/12/2017, si richiedono i seguenti interventi, anche a parziale modifica di quanto in precedenza convenuto per l'esercizio della concessione:*

1) intervento finanziario dell'Ente concedente dell'importo di € 3.582.599,11 a copertura dei minori ricavi conseguiti dal Concessionario fino alla data del 31/12/2017, nei limiti di quanto previsto dal piano economico finanziario, in conseguenza delle cause sopra esposte tutte imputabili ad inadempienza del Comune di Giarre;

2) annullamento di tutti gli atti impositivi emessi in relazione ai tributi comunali.

Al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio finanziario anche per gli anni futuri fino alla scadenza della convenzione, si chiede:

1) l'adozione da parte dell'Ente Concedente degli interventi descritti nelle cause di disequilibrio identificate nella domanda di revisione con il n. 2, 6 e 7 o, in subordine, intervento finanziario dell'Ente concedente nella misura di € 52.067.624,68 da operarsi con versamenti di 32 ratei annuali di pari importo [ciascuno di € 1.627.103,90] o, in subordine, affidamento in gestione al Concessionario di nuovi servizi o di un numero ulteriore di stalli, oltre a quelli previsti dalla

Concessione, che possa consentire di sopportare il peso di tale onere finanziario;

2) la determinazione della non debenza dei tributi comunali per gli anni a scadere della convenzione così come anche di quelli già maturati e non iscritti a ruolo o non richiesti al Concessionario o, in subordine, affidamento in gestione al Concessionario di un numero ulteriore di stalli, oltre a quelli previsti dalla Concessione, che possa consentire di sopportare il peso di tale onere finanziario”.

La richiesta di parte ricorrente non può essere accolta.

35. Occorre anzitutto ricordare che la revisione del P.E.F. ha la funzione di consentire alle parti di rideterminare la condizione di equilibrio allorché si verificano fatti sopravvenuti “straordinari e imprevedibili”, non riconducibili al concessionario, che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario.

La revisione deve tuttavia consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. In altri termini, la revisione deve essere rispettosa dello schema tipico della concessione e della regola per cui il rischio operativo grava in capo al concessionario (T.a.r. Lazio, Sez. III, 18 marzo 2020, n. 3371). Il giudice amministrativo ha, infatti, di recente ricordato che “*secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di servizi, nel senso che un appalto pubblico di servizi comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre si è in presenza di una concessione di servizi allorché le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (CGUE 15 ottobre 2009, nella causa C-196/08; CGUE 13 novembre 2008, nella causa C-437/07); in particolare, una concessione di servizi richiede che l’amministrazione concedente/aggiudicatrice abbia trasferito integralmente o in misura significativa all’operatore privato il rischio di gestione economica connesso all’esecuzione del*

servizio (v. CGUE 21 maggio 2015, nella causa C-269/14). In altri termini, la figura della concessione è connotata dall'elemento del trasferimento all'impresa concessionaria del rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, ossia da fattori al di fuori dalla sfera di controllo delle parti (v. il Considerando 20 e l'art. 5, n. 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione)" (Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2020, n. 2810).

Anche in virtù della regola per cui il rischio operativo grava in capo al concessionario, la revisione non può avere ad oggetto la richiesta di risarcimento di eventuali danni presuntivamente derivanti dall'inadempimento della concedente, che possono essere fatti valere invece in altra sede, come quella arbitrale.

Anche l'art. 15 del contratto di concessione circoscrive l'ambito della revisione alle sole ipotesi di modifica del corrispettivo (ossia numero e collocazione degli stalli) e della durata della concessione, ma non consente di richiedere tramite la revisione "interventi finanziari" (per usare la singolare terminologia utilizzata da Giarre Parcheggio che coincide, in sostanza, con una richiesta di risarcimento del danno) o altri tipi di intervento, così come invece fatto da parte ricorrente.

36. Invero, nella domanda di revisione, solo per i danni futuri relativi agli inadempimenti identificati con i nn. 2, 6 e 7 – corrispondenti alle lett. b), f), g) e i) dell'Atto di accesso arbitrale – Giarre Parcheggio ha chiesto, in subordine, *"l'affidamento in gestione al Concessionario di nuovi servizi o di un numero ulteriore di stalli, oltre a quelli previsti dalla Concessione, che possa consentire di sopportare il peso di tale onere finanziario"*.

Tuttavia, tali quesiti – come del resto anche gli altri contenuti nella istanza di revisione – sono tutti relativi a presunti inadempimenti contrattuali dell'Ente concedente che, a rigore, non possono formare oggetto di una domanda di

revisione, la quale dovrebbe fondarsi invece su circostanze sopravvenute esterne al contratto, straordinarie ed imprevedibili, che incidono sull'andamento dell'attività nella fase esecutiva sino a determinare una lesione dell'equilibrio economico finanziario tale da pregiudicarne l'esecuzione stessa.

Così, ai fini della revisione è possibile prendere in considerazione, oltre che le novità normative sopravvenute (norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano), anche le variazioni unilateralmente apportate dall'ente concedente ai presupposti e alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione. Nel caso di specie, invece, non vengono contestate dal Concessionario variazioni unilateralmente apportate dal Comune o circostanze straordinarie ed imprevedibili, ma meri inadempimenti contrattuali, che, come detto, possono essere fatti valere in altra sede ma non con la domanda di revisione.

La domanda di revisione, infatti, si radica su presupposti e titoli di legittimazione diversi rispetto alla richiesta di "interventi finanziari" (ossia risarcimento del danno), presupponendo non un mero inadempimento (che può essere fatto valere in sede risarcitoria) ma un'alterazione delle condizioni economico-finanziarie dovute a circostanze straordinarie ed imprevedibili.

In sostanza, quindi, a parere del Collegio, la proposta di revisione presentata da parte ricorrente, avendo ad oggetto misure diverse da quelle previste dall'art. 15 della Convenzione, non può ritenersi correttamente formulata, anche se il Comune e il Responsabile del procedimento avrebbero dovuto in ogni caso rispondere a tale istanza, anche solo per rigettarla o per evidenziarne i profili di irregolarità rispetto all'art. 15 della Convenzione.

37. In ogni caso, va evidenziato che l'odierno Collegio non è competente a

decidere sulla richiesta di revisione, in quanto l'art. 15, co. 4, della Convenzione prevede espressamente che la richiesta di revisione *“sarà sottoposta dal Concessionario al Responsabile del procedimento che la rimetterà, in caso di disaccordo tra le parti, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati uno dal Concessionario, uno dal Concedente ed il terzo di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Catania. Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà secondo rito in merito alla revisione della concessione”*.

L'inerzia dell'Ente concedente e del Responsabile del procedimento, che pur essendo stato sollecitato dal Concessionario a provvedere non si è attivato per dare seguito all'istanza, non può essere ritenuta condizione sufficiente per spostare la competenza sull'odierno Collegio arbitrale. Non può pertanto essere accolta la richiesta di parte ricorrente che, vista l'inerzia del Comune e del responsabile del procedimento, ritiene possibile sottoporre all'odierno Collegio arbitrale la proposta di revisione e la valutazione sia della sua legittimità che della accoglibilità delle richieste in essa fatte valere. Tale richiesta è inammissibile non potendo il Collegio sostituirsi ad un organo appositamente individuato dalla Convenzione.

38. Fermi restando gli assorbenti rilievi di cui sopra, si può osservare, in via residuale, che l'istanza di revisione del P.E.F. proposta da Giarre Parcheggi il 28 marzo 2018 ha ad oggetto sostanzialmente i medesimi quesiti proposti nell'atto di accesso arbitrale, ai quali parte istante addebita la ragione dello squilibrio finanziario, e sui quali il Collegio arbitrale si è già espresso nei punti precedenti. Non è possibile pertanto, in ogni caso, chiedere al Collegio di decidere nuovamente degli stessi quesiti già decisi dal presente lodo.

39. Parte ricorrente chiede, altresì, in via subordinata, in quali termini la revisione possa essere concessa.

Si tratta di una richiesta di parere che esula dalle competenze del Collegio.

Ad ogni modo, può osservarsi che Giarre Parcheggi potrà formulare, qualora dimostri un mutamento delle condizioni economico-finanziarie, una nuova istanza di revisione del P.E.F. che abbia ad oggetto la modifica del corrispettivo ovvero la durata della concessione, così come espressamente previsto dall'art. 15 della Convenzione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Convenzione, inoltre, le parti ogni triennio devono disporre una verifica congiunta circa le condizioni economico finanziarie della concessione.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il Collegio rigetta i quesiti nn. 30-33 proposti da Giarre Parcheggi s.r.l. (come precisati nella prima memoria e aggiornati nella comparsa conclusionale).

Violazione dei principi di buona fede e correttezza

40. Con il quesito n. 36 parte ricorrente chiede agli Arbitri se gli inadempimenti posti in essere dal Comune di Giarre siano manifestazione anche della violazione da parte dell'Ente concedente dei principi di buona fede e correttezza di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.

Tale richiesta non può essere accolta, in quanto gli inadempimenti del Comune di Giarre sono stati già esaminati nei punti precedenti e, laddove fondati, hanno già dato luogo ad un risarcimento del danno. Non possono pertanto essere risarciti una seconda volta per violazione delle regole di correttezza (art. 1175 c.c.) e della buona fede (art. 1375 c.c.).

L'accoglimento di tale richiesta porterebbe infatti alla duplicazione delle pretese economiche avanzate dal concessionario.

Il ricorrente infatti non ha richiamato ulteriori condotte, rispetto a quelle esposte nei punti precedenti (e quindi già esaminate), dalle quali ricavare le violazioni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., né ha provato il danno subito, richiamandosi ad una generica valutazione equitativa. La giurisprudenza, invece, impone al privato

la prova sia del danno-evento sia del danno-conseguenza, cioè le perdite economiche subite a causa della condotta scorretta che si imputa all'amministrazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2018, n. 5).

Per questi motivi i quesiti da 36 e 37 proposti da Giarre Parcheggi s.r.l. (come precisati nella prima memoria e aggiornati nella comparsa conclusionale) non possono trovare accoglimento.

Valore della controversia

41. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 209, comma 12, d.lgs. 50/2016, il Collegio arbitrale è chiamato a determinare in via definitiva il valore della controversia.

A tal fine, l'art. 1, co. 3, d.m. MIT 31 gennaio 2018 dispone che *“per valore della controversia si intende la somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda”*; il successivo co. 5 precisa che: *“Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali. Non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa”*.

Il Collegio, pertanto, tenuto conto di quanto dispone l'art. 1 del d.m. MIT 31 gennaio 2018, in considerazione di tutte le richieste economiche contenute nelle domande comunque decise dal Collegio, determina in euro 11.206.998,22 il valore della controversia e in euro 11.206,99 la somma pari all'uno per mille del valore della controversia che le parti debbono, con vincolo di solidarietà, versare ad ANAC entro il termine di quindici giorni dal deposito del lodo.

Le spese di lite e le spese di funzionamento e competenze del Collegio.

42. A norma dell'art. 92 c.p.c. e 209, co. 20, D.lgs. 50/2016, il Collegio, in ragione del parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, compensa integralmente le spese giudiziali.

43. Il Collegio ripartisce, altresì, nella misura del 50% in capo a ciascuna parte, fermo il vincolo di solidarietà di cui all'art. 209, co. 21, del d.lgs. n. 50/2016, il compenso dovuto agli Arbitri e le spese di funzionamento relative al Collegio e al giudizio arbitrale, in conformità a quanto sarà liquidato con separato provvedimento dal Consiglio della Camera Arbitrale ANAC

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, come innanzi composto, definitivamente pronunziando in ordine alle controversie insorte tra Giarre Parcheggio s.r.l. e Comune di Giarre, così decide:

- rigetta l'eccezione dell'amministrazione resistente di difetto di legittimazione passiva di Giarre Parcheggio s.r.l.;
- accerta e dichiara la responsabilità del Comune di Giarre per il ritardo nell'avvio della gestione del parcheggio "Jolanda", avvenuto il 27 dicembre 2010 anziché il 17 agosto 2010, e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno a favore di Giarre Parcheggio s.r.l. nella misura di Euro 114.035,85, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT sino alla data di emissione del lodo arbitrale, data dalla quale, sulla somma rivalutata, decorreranno gli interessi legali sino al soddisfo (quesiti nn. 1-3);
- accerta e dichiara parzialmente la responsabilità del Comune di Giarre, nei limiti indicati in motivazione, per l'omesso affidamento alla Giarre Parcheggio s.r.l. dei servizi accessori previsti dall'art. 10.2, comma 22, della Convenzione (servizio rimozione e sistema di bloccaggio ruote con ganasce) e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno a favore di Giarre Parcheggio s.r.l. nella misura di Euro 193.307,62, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT sino alla data di emissione del lodo arbitrale, data dalla quale, sulla somma

- rivalutata, decorreranno gli interessi legali sino al soddisfo (quesiti nn. 4-6);
- rigetta la domanda di risarcimento del danno potenziale futuro proposta da Giarre Parcheggi s.r.l. (quesito n. 5, lett. c);
 - non accerta la responsabilità del Comune di Giarre per la mancata integrale assegnazione degli stalli a raso per l'anno 2008 e, di conseguenza, rigetta le domande di risarcimento del danno formulate da Giarre Parcheggi s.r.l. (quesiti nn. 7-9);
 - accerta e dichiara parzialmente, nei termini indicati in motivazione, la responsabilità del Comune di Giarre per la mancata integrale assegnazione degli stalli a raso per gli anni 2009-2016 e, per l'effetto, lo condanna a risarcire il danno alla ricorrente Giarre Parcheggi s.r.l. nella misura di Euro 348.550,26, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT sino alla data di emissione del lodo arbitrale, data dalla quale, sulla somma rivalutata, decorreranno gli interessi legali sino al soddisfo (quesiti nn. 10-15);
 - accerta e dichiara parzialmente, nei termini indicati in motivazione, la responsabilità del Comune di Giarre per l'omesso versamento delle somme spettanti al Concessionario per ogni singolo accertamento di violazione del C.d.S. ed omessa rendicontazione dei verbali oblati e, per l'effetto, riconosce il diritto al pagamento delle fatture di Giarre Parcheggi s.r.l. n.1964 del 22 dicembre 2010 di Euro 42.192,00, n.69 del 12 maggio 2011, di Euro 4.914,00, e n. 131 del 31 dicembre 2011, di Euro 732,00, per un importo totale di € 47.838,00, oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 dal giorno successivo rispetto alla data di scadenza di pagamento delle fatture al soddisfo (quesiti nn. 16-18);
 - rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'istanza di risarcimento dei

- danni proposta da Giarre Parcheggi s.r.l. quantificati in Euro 212.849,86 (quesito n. 17);
- non accerta la responsabilità del Comune di Giarre per il motivo di cui alla lett. g) dell'atto di accesso arbitrale e, per l'effetto, rigetta le richieste di risarcimento dei danni formulate da Giarre Parcheggi s.r.l. (quesiti nn. 19-21);
 - non accerta la responsabilità del Comune di Giarre per il motivo di cui alla lett. h) dell'atto di accesso arbitrale e, per l'effetto, rigetta le richieste di risarcimento dei danni formulate da Giarre Parcheggi s.r.l. (quesiti nn. 22-24);
 - dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai quesiti da 25 a 29 formulati da Giarre Parcheggi s.r.l.;
 - rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, i quesiti da 30 a 33 formulati da Giarre Parcheggi;
 - rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la richiesta di risarcimento del danno formulata da Giarre Parcheggi per la violazione da parte del Comune di Giarre dei principi di buona fede e correttezza (quesiti da 36 a 37 come precisati nella prima memoria);
 - rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
 - compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali;
 - compensa altresì, fermo il vincolo di solidarietà di cui all'art. 209, co. 21, del d.lgs. n. 50/2016, il compenso dovuto agli Arbitri e le spese di funzionamento relative al Collegio e al giudizio arbitrale, in conformità a quanto sarà liquidato con separato provvedimento dal Consiglio della Camera Arbitrale Anac.

Manda al Segretario per il deposito presso la Camera arbitrale.

Il presente lodo, redatto in triplice originale (uno per ciascuna delle parti oltre l'originale per il fascicolo d'ufficio), è deliberato all'unanimità da tutti gli Arbitri riuniti in conferenza personale telematica nei giorni 22 giugno 2021, 25 giugno 2021 e 7 luglio 2021 e sottoscritto da ciascuno di essi nel luogo e nel giorno indicato accanto a ciascuna sottoscrizione.

Prof. Avv. Salvatore Cimini (Presidente)

Avv. Roberto Li Mura (Arbitro)

Dott.ssa Maria Angela Caponetti (Arbitro)